



PSR 2014-2020

**Complementarietà e demarcazione
del sostegno con particolare
riferimento ai settori vitivinicolo,
olivicolo e ortofrutticolo:
analisi dei PSR 2014-2020**

**Documento realizzato dall'ISMEA
nell'ambito del Programma Rete Rurale
Nazionale 2014-2020**

**Piano 2016 - Scheda Progetto Ismea 6.1
No Double Funding**

Autorità di gestione: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico: Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo: Antonella Finizia

Autori: Tiziana Sarnari, Roberta Buonocore,
Francesco Piras

Impaginazione e grafica:
Roberta Ruberto

Dicembre 2016

INDICE

Premessa	3
1. Il catalogo unico degli interventi	5
1.1 Il catalogo unico degli interventi: le esigenze	5
1.2 I settori coinvolti e le fonti normative.....	6
2. Settore vitivinicolo.....	7
2.1 Introduzione all’OCM Vino e confronto con gli analoghi strumenti dello sviluppo rurale	7
2.2 OCM vino: quadro normativo e i criteri di demarcazione.....	11
2.3 Sintesi dello stato attuale della demarcazione nel settore vitivinicolo.....	14
3. Settore olivicolo.....	16
3.1 OCM olivicola: quadro normativo	16
3.2 Sintesi dello stato attuale della demarcazione nel settore olivicolo.....	17
4. Settore ortofrutticolo	20
4.1 OCM ortofrutta: quadro normativo	20
4.2 Sintesi dello stato attuale della demarcazione nel settore ortofrutticolo	22
Appendice.....	31
<i>A - Appendice settore vitivinicolo</i>	<i>31</i>
<i>B - Appendice settore olivicolo</i>	<i>48</i>
<i>C - Appendice settore ortofrutticolo</i>	<i>57</i>

PREMESSA

Il divieto di doppio finanziamento tra le operazioni previste nell'ambito dei fondi strutturali (fondi SIE), già presente nella vecchia programmazione e ribadito con la programmazione 2014-2020, è disciplinato con una serie di disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che, oltre a indicare la definizione del Quadro strategico comune (QSC), specifica che *“un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”*. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

A livello nazionale, il principio generale di complementarità e coerenza tra il primo e secondo pilastro della PAC trova il suo fondamento giuridico nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia. L'Accordo, nella sezione 2, nel delineare le modalità per assicurare il coordinamento tra i fondi strutturali, sottolinea l'importanza di **definire regole chiare per evitare il rischio di doppio finanziamento**, a seguito della riforma dei pagamenti diretti e l'introduzione di nuove forme di sostegno nell'impianto dei pagamenti stessi. In particolare, le condizioni di accesso al regime dei pagamenti “greening” e le relative pratiche sono state definite attraverso apposite disposizioni nazionali, risultato della concertazione tra Stato e Regioni, che hanno l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Per quanto riguarda, invece, i regimi di aiuto agli investimenti, l'Accordo ha stabilito che *“in alcuni settori compresi in organizzazioni di mercato (vino, ortofrutta), la duplicazione dei finanziamenti sarà evitata attraverso la realizzazione della piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento”*. L'Accordo prosegue indicando che *“fino alla completa realizzazione del suddetto sistema di scambio dati saranno applicate tra i regimi di aiuti dello sviluppo rurale e dell'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007-2013 semplificate e, per quanto possibile, omogenee sul territorio nazionale”*.

Pur essendoci una “casa” comune, il Reg. (UE) 1308/2013, che regola le OCM dei prodotti agricoli, gli obiettivi e i relativi strumenti, previsti per le diverse filiere, sono molto diversi tra di loro e pertanto anche la demarcazione e la complementarità tra le misure del PSR e delle OCM viene declinata in forme diverse di attuazione a seconda dei prodotti e delle regioni. Questo crea una matrice di regole complessa ed eterogenea.

A livello regionale, ciascun Piano di sviluppo rurale (PSR) affronta il tema della complementarità nel capitolo 14 “informazioni sulla complementarità” così come indicato nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 808/2014.

I PSR delineano i metodi adottati per migliorare la coerenza nell'utilizzo degli strumenti, tra quanto previsto dallo sviluppo rurale e i fondi SIE (FESR, FSE e FEAMP), che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici definiti dall'Accordo di Partenariato, e il primo pilastro della PAC (OCM e sostegno accoppiato). È considerata anche la possibile sovrapposizione in termini di finanziamento tra le misure “ambientali” del PSR e le pratiche agricole “benefiche” per clima ed ambiente e/o pratiche equivalenti, declinate nel

Regolamento (UE) n. 1307/2013. In un documento di lavoro sul “no double funding” aggiornato dalla Commissione a dicembre 2016, si evidenzia che tale principio deve essere rispettato sia per gli interventi per il settore agro-forestale, sia per gli interventi di forestazione (per la parte mantenimento), sia nel caso di ricorso agli obblighi del “greening”. In altre parole viene ribadito che tale principio deve essere rispettato pagando premi con i fondi FEASR solo per quegli impegni presi dai conduttori che vanno oltre le misure finanziate dal primo pilastro. Il documento suggerisce metodi di calcolo di detti premi nell’ottica di evitare proprio il doppio finanziamento.

Poiché l’Italia ha adottato anche un Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN), nel capitolo 14 dei PSR sono incluse informazioni sulla complementarietà tra il programma nazionale e i programmi regionali. Infine, possono essere inclusi dettagli sulla complementarità con altri strumenti dell’Unione, come ad esempio la Strategia EUSAIR ed Europa 2020, incluso il LIFE (Programma per l’ambiente e l’azione per il clima).

Nel presente documento sono state analizzate le informazioni afferenti alla demarcazione e complementarietà tra gli interventi previsti nei PSR e nel primo pilastro limitatamente all’OCM unica ed in particolare ai settori vitivinicolo, olivicolo ed ortofrutticolo, con il proposito di approfondire altri aspetti nel successivo biennio di programmazione RRN. In questo caso, è stata effettuata una ricognizione di quanto espressamente indicato dalle Regioni (tenendo conto dell’ultima versione dei PSR disponibile alla data di pubblicazione del presente lavoro) cercando di restituire un quadro di confronto e di sintesi tenendo conto anche, soprattutto nel caso del settore vitivinicolo, della complessa e copiosa normativa nazionale di attuazione del Piano Nazionale di Sostegno (PNS), previsto dal Reg. (UE) 1308/2013.

L’estrema eterogeneità delle scelte effettuate dalle Regioni in ambito di demarcazione ha fatto nascere l’esigenza di avere un sistema di riferimento comune, chiaro ed efficiente che potesse far superare il groviglio di regole fin qui utilizzato. A questo scopo è stato realizzato da parte della Rete Rurale Nazionale uno strumento detto “catalogo unico degli interventi”, che è descritto nel capitolo 1. Nei capitoli 2, 3 e 4 si fornisce, rispettivamente per i settori vitivinicolo, olivicolo e ortofrutticolo, una sintesi del sostegno a rischio sovrapposizione nell’OCM e nei PSR e dei principali criteri di demarcazione utilizzati dalle Regioni, mentre si rimanda alle appendici per informazioni di maggior dettaglio sulle scelte praticate da ciascuna Regione.

Il lavoro tiene conto della normativa in vigore al 20 dicembre 2016 e degli aggiornamenti dei PSR disponibili a tale data.

1. IL CATALOGO UNICO DEGLI INTERVENTI

1.1 Il catalogo unico degli interventi: le esigenze

Lo strumento del catalogo unico degli interventi nasce con l'obiettivo di avere un quadro operativo semplificato rispetto a quello in essere e che sia il più omogeneo possibile tra le regioni. Questo anche in linea con quanto disposto dall'Accordo di Partenariato e soprattutto in modo concreto, in risposta a un'esigenza partita dal settore ortofrutta, manifestata poi anche da altri settori.

Nell'ortofrutta, infatti, la demarcazione avviene per tipo di beneficiario, soglia finanziaria d'intervento, settore produttivo o tipo di operazione. Questo, oltre a creare un quadro di regole molto complesso ed eterogeneo, crea da un punto di vista operativo delle difficoltà alle Organizzazioni di produttori che operano in più regioni, perché si trovano ad avere regole diverse.

La soluzione proposta è stata quella di creare un sistema nuovo che permettesse di attuare la demarcazione in modo compiuto, **spostando a livello di beneficiario la scelta tra il tipo di finanziamento: fondi OCM o PSR**. La condizione necessaria affinché questo avvenga è quella di realizzare un sistema informativo efficiente che permetta in tempo reale lo scambio di dati tra i regimi di aiuto afferenti allo Sviluppo rurale e quelli delle OCM facendo riferimento al Reg. (UE) 1308/2013 (OCM unica).

Per consentire la creazione di un sistema informativo di questo tipo, sorgeva la necessità di adottare un linguaggio comune con uno strumento che codificasse tutte le possibili operazioni e le chiamasse alla stessa maniera nei due sistemi e per tutte le regioni, individuando così in modo univoco gli interventi nell'ambito dei diversi regimi di aiuto. L'obiettivo di pervenire a una **codifica univoca degli interventi** è sicuramente un obiettivo molto ambizioso e la messa a punto del catalogo ha richiesto un lavoro molto accurato, che ha preso l'avvio con la vecchia programmazione dei PSR, quindi con la 2007-2013, a partire dalle misure sugli investimenti, ex misure 121 e 123, le più esposte al rischio doppio finanziamento.

Tale operazione di codifica è terminata, o comunque ha preso la forma compiuta, quando i nuovi PSR erano già stati approvati e quindi ora si fa riferimento alla misura 4 dei PSR tenendo conto che nel frattempo la programmazione 2014-2020 ha cambiato la codifica e ha una diversa articolazione delle misure e delle sotto-misure e tipo di operazione/intervento.

Il catalogo degli interventi è stato completato quindi all'inizio del 2016 e presentato alle Autorità di Gestione dei PSR regionali, ma allo stato attuale non è stato ancora adottato in nessuna regione, soprattutto per le difficoltà oggettive di implementazione informatica del sistema e dei tempi di realizzazione, con i primi bandi, soprattutto in tema di investimenti che erano già in fase di pubblicazione.

A questo si aggiunga che il vino, di fatto, continua ad avere una normativa che impone una demarcazione ex ante, come si vedrà nel capitolo 2. Altro problema sollevato dalle Regioni rispetto all'utilizzo del catalogo è relativo al disallineamento dei tempi di concessione delle agevolazioni fra OCM e PSR che potrebbe vanificare l'utilizzo del catalogo. Nel prossimo paragrafo si illustra il contenuto attuale del catalogo.

1.2 I settori coinvolti e le fonti normative

Per la realizzazione del catalogo unico degli interventi, in un primo tempo è stato necessario individuare i settori coinvolti e soprattutto le fonti normative necessarie per stilare l'elenco degli interventi.

I **settori coinvolti** sono:

- Ortofrutta;
- Vino;
- Olio;
- Apicoltura.

Gli atti normativi a cui si è fatto riferimento sono i seguenti.

1. **Strategia Nazionale ortofrutticola** (DM 5460/2011 e successive modifiche ed integrazioni), elenco delle misure di investimento contenute:

- o Azioni intese a pianificare la produzione;
- o Azioni intese a migliorare o salvaguardare la qualità del prodotto;
- o Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione;
- o Misure di crisi;
- o Misure ambientali.

2. **Programma Nazionale di Sostegno Vino:**

- o DM n. 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato I) per la misura Investimenti;
- o D.M. n. 15938 del 20/12/2013 per la misura ristrutturazione e riconversione.

3. **Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola**

- a. D.M. n. 6931 del 10/12/2014.

4. **Regime di aiuto all'apicoltura**

5. **Tabelle per le attività di gestione dei PSR** soprattutto di Emilia Romagna (per la misura 121, programmazione 2007-2013) e della Liguria (per la misura 123 programmazione 2007-2013).

Dopo aver individuato tutte le categorie d'interventi di investimenti per le misure 121 e 123 della programmazione 2007-2013 è stato necessario definire una corrispondenza con tutte le misure e sotto-misure previste dai PSR 2014-2020 (sulla base dell'allegato I al Reg. CE 07/2014 e dell'allegato I del Reg CE 808/14).

2. SETTORE VITIVINICOLO

2.1 Introduzione all'OCM Vino e confronto con gli analoghi strumenti dello sviluppo rurale

La regolamentazione comunitaria relativa all'OCM anche per il vino fa capo al Reg. Ce 1308/2013 (unica dell'Unione Europea che detta alcune norme riguardanti il settore vitivinicolo, sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla produzione che i contributi finanziari assegnati alle aziende).

I finanziamenti e i contributi dell'OCM vino sono assegnati dal Ministero per le Politiche Agricole e dagli assessorati per l'agricoltura delle singole Regioni e province autonome.

Ciascuno Stato membro beneficiario di contributi OCM Vino definisce programmi quinquennali di sostegno da sottoporre alla Commissione. Il programma, chiamato Piano nazionale di sostegno (PSN), diventa operativo tre mesi dopo la presentazione. Le linee d'intervento ammesse sono le seguenti:

- ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- vendemmia verde;
- fondi di mutualizzazione;
- assicurazione del raccolto;
- investimenti;
- promozione nei Paesi Terzi;
- innovazione nel settore viticolo;
- distillazione dei sottoprodotti.

L'Unione Europea partecipa a queste misure con un finanziamento che in genere è pari al 50% dei costi complessivi, fatti salvi alcuni casi particolari nei quali il finanziamento può raggiungere il 75% (per le misure ristrutturazione e investimento la quota di cofinanziamento è specificata in dettaglio nei paragrafi successivi). In nessun caso è prevista la possibilità per lo Stato membro di cofinanziare ulteriormente tali misure per la parte della quota non finanziata. Tuttavia, con la misura Promozione, è prevista la possibilità da parte delle Regioni di aggiungere un ulteriore contributo pubblico in ragione di un addizionale 30%, portando il finanziamento pubblico complessivo al massimo dell'80% dei costi ammissibili.

I fondi dell'OCM vino relativi al solo Piani nazionali di sostegno vedono l'Italia come primo Paese beneficiario del plafond comunitario legato alle sole misure dei PNS.

Questi programmi svolgono un ruolo particolarmente importante nel sostegno del settore, in una fase di crisi economica globale e forte pressione competitiva da parte di paesi nuovi produttori. Lo strumento del piano di sostegno (PNS) assicura al comparto viticolo un carattere di peculiarità all'interno di un quadro normativo del primo pilastro sempre più uniforme e trasversale e con ridotti interventi a beneficio di specifici comparti produttivi.

Rispetto alla sua vecchia formulazione, il PNS in vigore dal 2014 ha subito una serie di modifiche strutturali e formali che lo avvicinano sempre di più agli strumenti di programmazione contenenti gli interventi legati allo Sviluppo Rurale, i Programmi di Sviluppo Rurale.

In estrema sintesi, le linee di intervento del PSN si sono mantenute numericamente identiche ma dal punto di vista sostanziale lo schema del pagamento unico è stato cancellato (l'Italia non ha mai attivato tale intervento) e un nuovo intervento legato all'innovazione è stato inserito per la prima volta. Tale nuovo intervento introduce la possibilità di finanziare investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie. Tuttavia, l'Italia ha deciso di non attivare, al momento, questa misura, impiegando per ogni attività d'innovazione la corrispondente misura dello sviluppo rurale.

Ulteriori novità riguardano la misura destinata alla promozione alla quale vengono attribuiti ambiti di intervento più ampi. La nuova versione di tale misura permette la possibilità di realizzare alcuni interventi promozionali anche all'interno del mercato intra-UE fino ad ora preclusi, limitatamente però a specifiche iniziative di informazione ai consumatori in merito ad un consumo responsabile delle bevande alcoliche e al sistema delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. L'Italia non si avvarrà di questa possibilità limitandosi alle tradizionali forme di implementazione della misura promozione.

La misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti vede notevolmente ampliate le finalità perseguite che, nella sua nuova formulazione, includono l'adozione di tecniche di gestione del vigneto attraverso l'introduzione di sistemi di produzione sostenibile in grado di abbattere l'impronta ambientale della produzione. Aspetto, quest'ultimo, sempre più caro a una fetta crescente di consumatori. Viene anche prevista la possibilità di finanziare il reimpianto di superfici estirpate per ragioni fitosanitarie e sanitarie disposte dallo Stato Membro.

Anche nella misura investimenti si aggiunge, rispetto alla passata programmazione, la possibilità di finanziare investimenti tesi a realizzare risparmi energetici aumentando l'efficienza energetica globale e l'impiego di trattamenti sostenibili.

A fronte di queste importanti novità, continua ad avere rilevanza il problema della demarcazione tra lo strumento attivato dall'OCM e quello relativo ai PSR. **Possibili sovrapposizioni tra i due strumenti si segnalano con riferimento alle misure ristrutturazione e riconversione, investimenti, assicurazioni, promozione e fondi di mutualizzazione.**

Per quanto riguarda la misura **promozione**, il problema della demarcazione non si pone in maniera pressante, in quanto sono stati definiti chiari criteri di demarcazione fin dalla passata programmazione. Infatti, l'Italia ha scelto di non finanziare attraverso il PNS progetti già finanziati con il Reg. (CE) n. 3/2008 e successive modificazioni, che disciplina il finanziamento di azioni di informazione e promozione per tutti i prodotti agricoli. Inoltre, nessun problema di demarcazione si pone rispetto alla misura 3.2 dello sviluppo rurale relativa al sostegno concesso per attività d'informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. Allo stesso modo, il PNS non ha previsto al momento l'attivazione della misura legata ai fondi di mutualizzazione che invece è presente nel Programma Nazionale di Sviluppo Rurale.

Le due misure maggiormente coinvolte dalla demarcazione sono **ristrutturazione e riconversione e investimenti**. Peraltro, anche il Regolamento delegato (UE) 1149/2016, che modifica il Reg. (CE) 555/2008

ed il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 ribadiscono la necessità di una demarcazione ex ante lasciando alle Regioni la possibilità di scegliere i criteri su un ventaglio di possibilità suggerite.

Una dettagliata disamina dei criteri di demarcazione tra il PSN Vino e i PSR regionali con riferimento agli interventi di ristrutturazione e riconversione e investimenti viene fornita nei paragrafi successivi ai quali si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Di seguito verranno, invece, fornite alcune brevi indicazioni tese a chiarire i diversi tassi di cofinanziamento e i diversi tempi di realizzazione esistenti tra le misure OCM e le corrispondenti misure PSR.

La **misura Investimenti** del PSN sostiene le imprese vinicole, con esclusione dei semplici imbottiglieri o commercianti, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale per lavori inerenti la struttura, la tecnologia di cantina, i lavori in vigna, i punti vendita aziendali e per il commercio. Le domande di finanziamento vengono redatte impiegando la piattaforma SIAN con una cadenza annuale secondo i tempi e le modalità definiti attraverso apposite circolari Agea.

Più nel dettaglio, la misura Investimenti del PNS prevede un sostegno la cui entità varia in funzione della tipologia di impresa aderente:

- Per le Piccole e Medie Imprese (PMI): soglia massima di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili (al 50% nelle regioni di convergenza);
- Per le imprese intermedie: soglia massima di aiuto pari al 20% dei costi ammissibili (al 25% nelle regioni di convergenza).

La misura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" (ex Misura 123) dello Sviluppo Rurale è sovrapponibile alla misura Investimenti del PSN coprendo, almeno in parte, le medesime aree di intervento. In realtà la misura investimenti dell'OCM ha una missione più limitata rispetto a quella della misura 4.2 che, oltre a migliorare il rendimento dell'impresa assolve finalità più ampie di sviluppo rurale, riferibili non solo al contesto economico settoriale, ma anche sociale e ambientale. Le soglie massime di aiuto per la Misura 4.2 sono le stesse previste per le PMI dalla misura Investimento. La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40% arrivando fino al 50% nelle regioni convergenza. Nel caso di interventi sovvenzionati nell'ambito dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) o quelli collegati ad una fusione di Organizzazioni di Produttori, la percentuale di sostegno può essere maggiorata di un ulteriore 20%.

Tuttavia, mentre la misura Investimento del PSN ha una cadenza annuale, la Misura 4.2 del PSR ha una cadenza dettata dalle particolari modalità di applicazione scelte dalle singole Regioni. I bandi e le modalità di applicazione vengono definiti dalle rispettive Autorità di Gestione (AdG) senza nessuna garanzia sulla tempistica in termini di apertura dei bandi.

La misura **Ristrutturazione e riconversione** del PNS ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino attraverso il finanziamento con contributi in conto capitale per la realizzazione di vigneti dopo estirpazione o per interventi di riconversione varietale, miglioramento dell'efficienza produttiva e dello standard qualitativo delle uve.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione raggiunge il 50% degli stessi arrivando fino al 75% nelle regioni di Convergenza. A questo sostegno si aggiunge la compensazione, in ragione del 100%, per il mancato reddito.

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione agiscono sul capitale fisico delle imprese e sono quindi del tutto paragonabili agli interventi previsti nell'ambito della misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" (ex Misura 121) del PSR. Contrariamente a quanto visto per la misura 4.2, in questo caso, la misura 4.1 dello Sviluppo Rurale presenta percentuali contributive diverse rispetto a quanto avviene nell'ambito del sostegno alla Ristrutturazione del PSN. Nel dettaglio, il contributo massimo è pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile, che può salire al 50-70% se realizzato da giovani agricoltori e/o agricoltori collocati in zone montane, svantaggiate o Natura 2000.

Con riferimento alla tempistica nella realizzazione degli interventi valgono le stesse considerazioni viste nel caso precedente. La misura Ristrutturazione PSN ha una cadenza annuale e si implementa secondo le modalità descritte attraverso apposite circolari Agea, mentre la corrispondente misura del PSR ha dei tempi di realizzazione legati alle decisioni delle rispettive Autorità di Gestione.

La tabella seguente riassume in maniera sintetica le aliquote di sostegno dei due strumenti OCM e PSR.

Tabella 1- Confronto tra aliquote di sostegno nell'ambito OCM e PSR

Aliquote di finanziamento OCM	Aliquote di finanziamento PSR
Misura Investimento PSN	Misura 4.2 PSR
Per le Piccole e medie imprese (PMI): soglia massima di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili (al 50% nelle regioni di convergenza) Per le imprese intermedie: soglia massima di aiuto pari al 20% dei costi ammissibili (al 25% nelle regioni di convergenza)	50% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate; 40% del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni. Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori.
Misura Riconversione e ristrutturazione PSN	Misura 4.1 PSR
50% dei costi ammissibili arrivando fino al 75% nelle regioni di Convergenza. A questo sostegno si aggiunge la compensazione, in ragione del 100%, per il mancato reddito.	50% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate; 40% del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni. Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per: <ul style="list-style-type: none"> — i giovani agricoltori; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; — gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI; — gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 Reg. (UE) 1305/2013.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

2.2 OCM vino: quadro normativo e i criteri di demarcazione

Il quadro normativo che disciplina il comparto vitivinicolo è particolarmente complesso includendo regolamenti comunitari e normativa nazionale. Con la recente riforma della PAC, il principale documento di riferimento è il Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, nel quale era confluito di fatto anche l'OCM vino normata dal Reg. (CE) n. 479/2008. L'ingresso del vino in un regolamento più ampio, l'OCM unica, ha comunque lasciato inalterata la disciplina relativa a tutti gli aspetti del comparto vitivinicolo, dai programmi di sostegno, al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, passando per le norme di commercializzazione etichettatura e le pratiche enologiche.

Il Reg. (UE) n. 1308/2013, *in linea con il criterio generale di indirizzo della politica comunitaria, ribadisce il no double funding tra i diversi strumenti comunitari.*

La necessità di individuare chiari criteri di demarcazione compare già nel Reg. (CE) n.555/2008 del 27 giugno 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. All'interno dei *consideranda* si dice come si debba evitare ogni possibile duplicazione dei pagamenti previsti tra le misure di Promozione del PNS e quelle finanziate con altri strumenti comunitari, tra cui il sostegno allo sviluppo rurale. L'art. 76 dispone siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste attraverso altri regimi comunitari o nazionali. Si rimanda, comunque, ad atti successivi degli Stati membri il compito di individuare modalità di attuazione delle misure che non si sovrappongano con quanto previsto nello sviluppo rurale.

Il quadro normativo comunitario è completato poi attraverso il Reg. delegato (UE) n. 612/2014 dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei Programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. L'art. 1 dispone che gli Stati membri introducono nei rispettivi programmi di sostegno chiari criteri di distinzione tra la misura promozione e il sostegno corrispondente previsto nell'ambito dello sviluppo rurale. Stessa considerazione viene fatta per il reimpianto per ragioni fitosanitarie e la misura innovazione nel settore vitivinicolo. In tutti i casi si delega lo Stato membro a introdurre chiari criteri di distinzione tra i diversi programmi di sostegno.

Limitatamente ai Programmi nazionali di sostegno, il quadro normativo è completato dai più recenti Reg. delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e dal Reg. di Esecuzione (UE) n. 2016/1150 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda modalità di applicazione dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo.

L'art. 43 del Reg. (UE) 2016/1149 ribadisce che per ciascuna misura di sostegno contenuta nel PNS, gli Stati membri hanno l'obbligo di indicare chiari criteri di demarcazione al fine di evitare ogni rischio di doppio finanziamento attraverso il parallelo ricorso ad altri strumenti di sostegno comunitari o nazionali. Tali norme di demarcazione dovrebbero essere tali da definire chiaramente a priori quale fondo dovrebbe finanziare una determinata azione od operazione oggetto di domanda da parte di un operatore specifico.

Il Reg. (UE) 2016/1150 già tra i *consideranda* e poi all'art. 27 esplicita che ai fini di un'attuazione efficace del divieto di doppi finanziamenti è opportuno predisporre un sistema efficiente di controllo volto a garantire che un'azione o un'operazione finanziata per un dato beneficiario dai programmi di sostegno non sia contemporaneamente finanziata nell'ambito di altri fondi.

Il quadro normativo comunitario è stato, nel corso degli anni, completato da un'abbondante serie di atti normativi di carattere nazionale.

Tra i principali Decreti Ministeriali, al fine di fornire un quadro quanto più completo possibile, si segnalano i seguenti:

Ristrutturazione e riconversione

- D.M. n. 15938 del 20/12/2013 – recante Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 1234/2007 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. L'allegato II del D.M. fornisce un elenco di dettaglio delle operazioni ammissibili. Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM Vino e lo Sviluppo rurale sulla base delle operazioni riportate nell'allegato al fine di evitare illecite duplicazioni.

- Decreto n. 5701 del 21/10/2015 - Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Investimenti

- Decreto n. 2634 del 22/04/2015 Modifica al Decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti". L'elenco dettagliato delle operazioni ammesse è riportato nell'allegato 1 al Decreto che modifica il precedente allegato 1 del DM del 4 marzo 2011, n. 1831. Le operazioni contenute nell'allegato sono, quindi, escluse, dagli interventi di sostegno previsti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Limitatamente al problema del così detto "no double funding", gli Stati membri, quindi, devono indicare nel loro PNS le disposizioni adottate per garantire, oltre all'assenza del doppio finanziamento, anche un efficace sistema di controllo.

Più nel dettaglio, tra i **diversi criteri di demarcazione che potrebbe essere applicati**, se ne elencano 7:

- **Esclusività di sostegno:** alcuni interventi sono autorizzati solo nell'ambito di uno specifico strumento in maniera esclusiva appunto.
- **"Water tapp approach":** i beneficiari riceveranno solo finanziamento nell'ambito del PNS fino a una certa data (che deve essere chiaramente documentata) a partire dalla quale il supporto per la stessa misura/operazione sarà disponibile nell'ambito del PSR.
- **Dimensioni del finanziamento:** lo Stato membro stabilisce una certa soglia finanziaria che viene utilizzata per delimitare l'ambito di intervento di due strumenti. Ad esempio, piccoli investimenti

per un importo inferiore a € 1 Milione, sono finanziati attraverso il ricorso al PS, mentre investimenti oltre il Milione di euro sono supportati nell'ambito del PSR attraverso la Misura 4.2.

- **Tipo di beneficiario:** la demarcazione si effettua per tipologia di beneficiario, ad esempio le persone fisiche riceveranno un sostegno dal PSN, mentre le persone giuridiche riceveranno un sostegno nell'ambito del PSR. Un'altra possibilità è quella di impostare la linea di demarcazione in funzione della dimensione aziendale distinguendo tra micro e piccole imprese e medio e grandi imprese.
- **Tipo di azione/operazione:** ad esempio, gli investimenti in macchinari saranno finanziati nell'ambito del PNS, mentre il PSR finanzia la costruzione o ristrutturazione di edifici.
- **Approccio collettivo:** con tale metodo di demarcazione i soci delle organizzazioni di produttori, OP o AOP, scelgono di beneficiare del sostegno di alcune delle misure del PS nell'ambito dell'OCM Vino rinunciando al ricorso alle analoghe azioni previste nel PSR.
- **Approccio territoriale:** la demarcazione si basa sull'impiego di zonizzazioni già esistenti o appositamente create.

Tutti i criteri, tranne il primo, implicano che diversi strumenti di finanziamento possano intervenire contemporaneamente finanziando, per esempio, aziende localizzate in diverse aree, tipologie o operazioni differenti oppure investimenti di dimensioni finanziarie profondamente diverse. Il criterio dell'esclusività prevede invece l'intervento di un solo strumento escludendo totalmente gli altri possibili interventi.

Ciascun criterio presenta aspetti positivi ma anche criticità e riflessi negativi.

Il criterio di sostegno basato sull'esclusività è sicuramente il più semplice da applicare. Tale criterio di demarcazione ha ritardato l'applicazione della misura investimento nell'ambito del PNS orientando il finanziamento degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione attraverso la sola politica di sviluppo rurale, dotata di risorse finanziarie sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del comparto vitivinicolo. Tale scelta permette una corretta demarcazione tra i diversi strumenti di intervento, ma impedisce un impiego ottimale delle risorse complessivamente e potenzialmente disponibili per il settore secondo l'ottica di complementarietà precedentemente richiamata.

L'individuazione di una soglia finanziaria come elemento di demarcazione sarebbe facilmente applicabile, ma introdurrebbe inevitabilmente caratteri di soggettività che potrebbero tradursi nell'individuazione di una soglia inadeguata o comunque non razionale rispetto all'ampio ventaglio di investimenti che è possibile realizzare nell'ambito della produzione e commercializzazione del vino.

La demarcazione per tipologia di investimento richiede operazioni preliminari complesse, come la definizione di una gamma standard degli interventi e la loro successiva ripartizione tra i diversi strumenti di finanziamento. La standardizzazione degli interventi può essere fatta su base regionale o nazionale. Il "catalogo degli investimenti" descritto nel primo capitolo si muove in questa direzione e cerca di colmare questa esigenza. Si tratta, tuttavia, di un lavoro di standardizzazione complesso, in quanto non tutti gli investimenti sono facilmente catalogabili.

L'approccio territoriale è sicuramente chiaro nel demarcare gli interventi ma molto artificioso e poco razionale. Aziende simili collocate in territori diversi si troverebbero paradossalmente costrette a ricorrere a strumenti differenti. Gli stessi caratteri discriminatori insieme ad una eccessiva frammentazione degli

interventi si avrebbe se si applicassero i criteri basati sulla tipologia di beneficiario e sull'approccio collettivo.

2.3 Sintesi dello stato attuale della demarcazione nel settore vitivinicolo

Dall'analisi dei Programmi di sviluppo rurale emerge una discreta disomogeneità nella formulazione delle indicazioni contenute nel capitolo "informazioni sulla complementarietà" (Capitolo 14 del PSR).

In particolare, sono diversi i criteri di demarcazione impiegati dalle singole Regioni. Alcune Regioni impiegano più di un criterio di demarcazione contemporaneamente. Tra le diverse tipologie di demarcazione impiegate e descritte nel precedente paragrafo, la demarcazione per operazioni è sicuramente la strategia maggiormente impiegata per evitare il *double funding*. Le Regioni che hanno adottato tale criterio forniscono un elenco dettagliato delle operazioni finanziabili attraverso l'OCM e quelle finanziabili attraverso la misura 4 del PSR. Meno impiegate le forme di demarcazione per soglia finanziaria, per tipologia di beneficiario e per localizzazione delle operazioni. Infine, alcune Regioni hanno optato per una demarcazione di tipo esclusivo. Quest'ultimo criterio costituisce praticamente la norma per le operazioni afferenti alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che sono prevalentemente finanziate in maniera esclusiva con l'OCM vino.

Tabella 2 - Criteri di demarcazione OCM-PSR previsti dal Cap. 14 dei PSR al 14/11/2016 con riferimento alla misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Criterio di demarcazione OCM-PSR	Regioni
Esclusività di sostegno (Misura finanziata esclusivamente con l'OCM vino)	Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche ¹ , Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ² , Trento, Umbria ³ , Veneto
Esclusività di sostegno (Misura finanziata esclusivamente con il PSR)	Liguria ⁴
Misura non attivata	Valle D'Aosta

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

La maggiore eterogeneità di scelte adottate è quindi relativa alla misura investimenti e alle operazioni ammesse all'interno di tale misura.

La demarcazione per operazioni è quindi il criterio maggiormente impiegato dalle Regioni. Piemonte, Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania, Sardegna, Veneto, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Liguria forniscono un dettagliato elenco di operazioni ammesse a finanziamento con il PSR. La Calabria rimanda alle tavole di correlazione e complementarietà allegate al PSR.

¹ Con le Misure del PSR verranno finanziati solo operazioni relative ad investimenti materiali per la gestione delle operazioni colturali e di raccolta che non sono previste nell'OCM.

² Gli investimenti materiali per la gestione/esecuzione delle operazioni di raccolta nel vigneto sono finanziati nelle sotto-misure 4.1 e 5.2 del PSR.

³ Il cap. 14 del PSR Umbria elenca un insieme di altre operazioni non ammissibili nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e pertanto finanziate dal PSR.

⁴ La Liguria ha optato per l'attivazione della Misura nell'ambito del PSR anche nel periodo 2007-2013

Lombardia e Marche hanno preferito utilizzare una demarcazione per soglia finanziaria, individuando diverse soglie massime di finanziamento. In linea generale, gli investimenti oltre la soglia finanziaria individuata vengono finanziati attraverso il ricorso al PSR. Anche la Regione Calabria ricorre ad una demarcazione per soglia finanziaria, ma limitatamente ad una sola tipologia di operazioni rappresentata dalle linee di imbottigliamento.

Tabella 3 - Criteri di demarcazione OCM-PSR previsti dal Cap. 14 dei PSR al 14/11/2016 con riferimento alla misura Investimenti

Criterio di demarcazione OCM-PSR	Regioni
Esclusività di sostegno	Umbria ⁵ , Toscana, Valle D'Aosta
Dimensioni del finanziamento	Lombardia, Marche, Calabria
Tipo di beneficiario	Lazio, Emilia Romagna
Tipo di azione / operazione	Piemonte, PA Trento, PA Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania, Sardegna, Veneto ⁶ , Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise
Approccio territoriale	Piemonte, Puglia, Campania

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

La demarcazione per tipologia di beneficiario è adottata dalla Regione Lazio che finanzia gli investimenti per le medie e grandi aziende attraverso il PSR. Analogo criterio è impiegato dall'Emilia Romagna.

La demarcazione territoriale in realtà fa soprattutto riferimento alla possibilità, peraltro prevista dalle linee guida del Reg. (UE) 1449/2016, di finanziare i punti vendita all'interno delle aziende agricole con il PSR ed impiegare, per contro, l'OCM per finanziare i punti vendita extra-aziendali (vedi Piemonte, Puglia, Campania)

La demarcazione per esclusività del sostegno è stata scelta dall'Umbria che finanzia investimenti aziendali ed extra-aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e commercializzazione attraverso la sola misura dell'OCM. Per contro, Valle D'Aosta e Toscana rientrano in questa categoria, ma hanno deciso di non attivare la misura Investimenti all'interno dell'OCM Vino finanziando tutte le operazioni ammesse attraverso il ricorso al solo PSR.

Tale schema, peraltro, potrebbe a breve subire delle modifiche a seguito delle variazioni che vengono apportate ai PSR e con la nuova formulazione del decreto relativo all'attuazione della misura investimenti.

Altra misura per la quale sussiste la necessità di demarcare è l'attività di promozione (possibile sovrapposizione tra OCM e misura 3 dei PSR).

⁵ La demarcazione per esclusività del sostegno vale solo per la misura Investimento. La misura ristrutturazione e riconversione prevede una serie di operazioni finanziabili attraverso il PSR ed elencate all'interno del cap. 14 del programma.

⁶ Il PSR della regione Veneto non elenca le operazioni ammissibili a finanziamento attraverso il PSR ma rimanda all'elenco delle operazioni contenute nel DM n. 1831 del 2011 e s.m.i finanziabili attraverso la sola OCM e quindi escluse dal PSR. Stesse considerazioni valgono per Abruzzo, Basilicata e Molise.

In questo caso alcune Regioni, come ad esempio la Basilicata, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, hanno chiaramente esplicitato all'interno del loro PSR che per il settore vitivinicolo le attività di promozione sono finanziate attraverso l'OCM se rivolte ai Paesi Terzi e con fondi FEASR (misura 3 dei PSR) se invece indirizzate agli Stati membri. Infatti, la sotto-misura 3.2 prevede azioni esclusivamente sul mercato interno dell'UE.

Alcune Regioni infine si soffermano nel dare informazioni inerenti il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e i servizi di consulenza che saranno oggetto di finanziamento dei due strumenti a seconda delle materie oggetto dell'attività. Ad esempio la Regione Emilia Romagna e la Regione Lazio prevedono di finanziare con OCM, per i soci di OP, i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM di cui al DM n. 12705/13; con le misure 1 e 2 dei PSR invece finanzieranno azioni e servizi che non sono attenti alle materie oggetto del settore.

3. SETTORE OLIVICOLO

3.1 OCM olivicola: quadro normativo

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 per il settore olivicolo introduce una sostanziale innovazione giuridica nell'ambito della politica di sostegno del settore olivicolo.

A tale proposito, vale la pena ricordare che sin dalla riforma della PAC, detta Mid Term Review, con il Reg. (CE) n. 1782/2003 fu introdotto un meccanismo di prelievo annuale del 3% sulla dotazione storica dei sostegni previsti dall'OCM olivicola per i produttori di olio di oliva. Tali risorse sono state destinate alla realizzazione di programmi specifici da parte delle Associazioni e Unioni di Associazioni di produttori di olio di oliva, nelle nuove vesti di organizzazioni di operatori all'entrata in vigore del Reg. (UE) 1308/2013.

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 stabilisce il finanziamento di programmi di attività triennali elaborati da Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell'articolo 152, Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) riconosciute ai sensi dell'articolo 156 o Organizzazioni Interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 in uno o più dei seguenti ambiti:

- a) monitoraggio e gestione del mercato, intesi come raccolta di dati sul settore ed elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma;
- b) miglioramento dell'impatto ambientale, inteso come operazioni di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, progetti di dimostrazione di pratiche di tecniche olivicole;
- c) miglioramento della competitività attraverso la modernizzazione, inteso come ammodernamento dei sistemi di irrigazione, sostituzione di olivi poco produttivi con nuovi olivi, formazione dei produttori e iniziative di informazione e comunicazione agli operatori della filiera e consumatori;
- d) miglioramento della qualità della produzione, inteso come miglioramento delle condizioni di coltivazione, varietale degli oliveti in singole aziende, delle condizioni di magazzinaggio e valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, assistenza tecnica

- all'industria di trasformazione, creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva, formazione di assaggiatori per il controllo organolettico del prodotto;
- e) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità, intesa come creazione e gestione di sistemi di rintracciabilità del prodotto, di certificazione della qualità, controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva;
 - f) diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, intesa come diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni beneficiarie nell'ambito delle precedenti tipologie di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

Il finanziamento concesso dall'Unione Europea ai programmi di attività ammonta a 11.098.000 euro all'anno per la Grecia, 576.000 euro all'anno per la Francia e 35.991.000 euro all'anno per l'Italia. Portogallo e Spagna non applicano la trattenuta del 3% sul monte aiuti destinati al settore.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento degli ambiti di intervento in argomento e la relativa ripartizione per tipologia di misura è stata determinata con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6931 del 10/12/2014.

Il finanziamento dell'Unione si applica per le misure nei settori di cui alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) fino ad un massimo del 75% delle spese ammissibili, secondo le seguenti specifiche:

- per la misura d) il 75% delle spese ammissibili per gli investimenti fissi (immobilizzazioni) e il 50% cento delle spese ammissibili per le altre attività (spese variabili);
- per le misure e) e f) il 75% delle spese ammissibili per i programmi di sostegno realizzati in almeno tre Paesi Terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per gli altri programmi di sostegno in queste ultime due misure.

La novità del quadro legislativo introdotte dal Reg. (UE) n. 1308/13 è l'introduzione di un regime di riconoscimento degli organismi beneficiari dei contributi. Tale riconoscimento richiede un ruolo attivo nella concentrazione e commercializzazione del prodotto in linea con la funzione classica delle Organizzazioni dei Produttori e che nei passati regolamenti non era richiesta ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari.

3.2 Sintesi dello stato attuale della demarcazione nel settore olivicolo

Le regole di demarcazione per la filiera olivicola, pur essendo disciplinate con modalità variabili nelle varie Regioni, fanno tutte leva su un atto notorio richiesto in fase di presentazione dei programmi previsti dall'OCM (all.to 9 Circolare Agea del 12 gennaio 2015). Tale atto sottoscritto dal richiedente (OP, AOP o OI) dovrebbe scongiurare a monte i rischi di doppio finanziamento.

Tuttavia, la gestione della demarcazione richiede uno sforzo che va ben oltre il semplice impegno dei beneficiari delle misure previste dall'OCM a non percepire finanziamenti per le stesse attività finanziate dall'OCM, tra l'altro assunto anche per conto dei propri associati, e vede un'ampia casistica di soluzioni adottate dalle singole Regioni.

Per quanto il tentativo condivisibile della programmazione regionale è sempre stato quello di non limitare le opportunità di investimento delle singole aziende, sia associate che non, e delle relative OP, il risultato è stato quello di creare regole che di fatto, delimitando il campo applicativo del Regolamento comunitario, hanno creato limitazioni di differente grado e natura tra Regioni e Regioni.

E se a questo aspetto si aggiunge la differenza nella tempistica e nelle procedure, il quadro che ne risulta è quello di un mosaico di opportunità differenti tra aziende olivicole italiane che in ultima analisi potrebbero avere un impatto non nullo sulla competitività.

Si passa da un approccio restrittivo tale da escludere *tout court* le aziende singole ai finanziamenti dello Sviluppo rurale, qualora associate a OP, a approcci molto più soft, dove ci si limita a precisare che gli investimenti fatti dalle OP sono collettivi e pertanto non creano sovrapposizione con quelli privati delle singole aziende. Tra i due estremi si collocano numerose varianti interpretative che utilizzano e combinano soglie economiche e tipologie di investimento, creando una casistica alquanto variegata.

Dall'analisi delle informazioni presenti nel capitolo 14 dei PSR emerge che l'obiettivo di garantire il "no double funding" degli interventi sarà perseguito, come si è detto anche in precedenza, attraverso l'adozione di un sistema informatico di controllo sui singoli CUA dei beneficiari PSR e OCM.

In attesa dell'implementazione di questo sistema, che consentirà il controllo a livello di singola domanda di investimento, la maggior parte delle Regioni, facendo espresso riferimento a quanto esplicitamente disposto dal Reg. (UE) n. 1308/2013, ricorda che le organizzazioni di produttori (art. 152), le associazioni di organizzazioni di produttori (art. 156) e le organizzazioni interprofessionali (art. 157) sono obbligate, per loro conto e dei loro membri, a rinunciare per iscritto ad ogni altra forma di supporto finanziata con gli strumenti dell'Unione con riferimento all'operazione oggetto di finanziamento nell'ambito dell'art. 29 del Regolamento medesimo. L'articolo, nello specifico, disciplina il finanziamento di programmi di durata triennale che possono coprire uno o più dei seguenti ambiti (operazioni):

- a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
- c) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;
- d) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- e) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;
- f) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Questa tipologia di demarcazione è stata chiaramente adottata dalla **Liguria** che l'ha estesa anche alle seguenti operazioni:

- mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale (possibile sovrapposizione con la misura 4.1 del PSR);
- dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio rurale (possibile sovrapposizione con la misura 1.2 del PSR);

- miglioramento dei sistemi di produzione e colturali (possibile sovrapposizione con la misura 4.1 del PSR);
- formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali (possibile sovrapposizione con la misura 1.1 del PSR)

In questi casi quindi i soci delle OP che hanno già beneficiato delle risorse OCM olio per tali operazioni sono del tutto esclusi dal finanziamento PSR. Per altre operazioni, per le quali sussiste un rischio di sovrapposizione, la regione effettuerà un controllo ex ante (così come indicato nella tabella regionale in appendice).

Un secondo elemento utile alla demarcazione è rappresentato dalla tipologia di intervento strutturale per il quale è richiesto il sostegno. Alcune Regioni (come ad esempio Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio) specificano che con l'OCM-olio saranno finanziate azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP mentre con PSR interventi di carattere individuale. Il **Friuli Venezia Giulia** specifica che gli interventi di carattere individuale riguardano i produttori che non sono soci delle organizzazioni e associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152, 156 e 157.

Campania, Molise, Umbria e Veneto aggiungono che questa tipologia d'intervento, che comprende anche investimenti che hanno ad oggetto dotazioni aziendali individuali, riguarda le imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione. **Umbria e Veneto**, però, escludono dal sostegno tutte le attività che mirano ad un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione.

Puglia, Sardegna, Toscana hanno previsto di finanziare con risorse FEASR investimenti sostenuti da OP per impianti collettivi (come indicato dalla Regione Puglia) di trasformazione e/o stoccaggio e/o confezionamento e/o commercializzazione.

Le regioni si differenziano per l'entità di finanziamento prevista: la **Puglia** prevede di finanziare con PSR investimenti superiori a 100.000 euro mentre la **Sardegna** e la **Toscana** investimenti superiori a 200.000 euro.

La **Calabria**, nell'allegato al capitolo 14 del suo PSR, indica di finanziare gli interventi collettivi (limitatamente alle macchine ed alle attrezzature) con entrambi gli strumenti ed in questo caso con OCM saranno finanziati investimenti inferiori a 200.000 euro ed esclusi investimenti di tipo strutturale.

La **Sicilia**, basando la demarcazione sulla soglia finanziaria, entra nel dettaglio degli investimenti finanziabili in OCM come:

- acquisto di macchinari e/o impianti, finalizzati allo stoccaggio e/o riutilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole (massimo 20.000 euro) o dei sottoprodotti di trasformazione olivicola-olearia (importo massimo 120.000 euro);
- acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione delle olive (massimo 100.000 euro) o per il confezionamento delle olive (importo massimo 120.000 euro);
- acquisto di cassette o bins (importo massimo 15.000 euro).

La **Calabria** prevede un sistema di demarcazione basato anche sulla dimensione aziendale ed in questo caso verranno finanziati con risorse PSR interventi di miglioramento della competitività dell'olivicoltura per la modernizzazione delle aziende con dimensione superiori ai 2 ettari, mentre con risorse OCM potranno

essere finanziati investimenti di miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali e la sostituzione degli oliveti poco produttivi con nuovi oliveti (aziende con dimensione inferiore ai 2 ha).

Così com'è emerso nell'analisi del settore vitivinicolo, le azioni di formazione, informazione e consulenza potranno essere finanziate da entrambe gli strumenti in tutte le regioni, ad esclusione della **Lombardia** che prevede di finanziare con sole risorse OCM la consulenza aziendale, mentre la **Calabria** specifica che con risorse OCM-olio non saranno finanziate le attività di consulenza, formazione e informazione riguardanti le produzioni DOP (per maggiori approfondimenti si rimanda alla tabella presente in appendice relativa al settore olio). Per evitare il doppio finanziamento, la maggior parte delle Regioni ha scelto di finanziare con risorse OCM-olio (nell'ambito dei programmi operativi) le attività inerenti alle materie di settore. Gli interventi di tipo ambientale invece saranno finanziati con fondi PSR se previsti nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e per l'agricoltura biologica (M10 e M11).

Infine, si segnala che il tema della demarcazione nel settore olivicolo non è affrontato dal Piemonte e la Valle d'Aosta anche per la scarsa rilevanza che assume l'olivicoltura all'interno del settore agricolo regionale.

4. SETTORE ORTOFRUTTICOLO

4.1 OCM ortofrutta: quadro normativo

Il Reg (UE) 1308/2013⁷ per il settore ortofrutta ripropone lo schema di funzionamento della politica basato sulle Organizzazioni di Produttori (OP) e sui Programmi Operativi (artt. 32 e 33). Le novità introdotte da questo Regolamento riguardano: il rafforzamento del ruolo delle AOP (Associazioni di organizzazioni di produttori), permettendo loro di costituire un proprio fondo di esercizio e la possibilità di gestire una quota aggiuntiva di aiuto sulle misure di crisi; il miglioramento del quadro delle misure di crisi prevedendo la possibilità di finanziare l'impianto di frutteti, per i quali sussiste l'obbligo di espanto a seguito di problematiche sanitarie e fitosanitarie, e investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi di prodotto immessi sul mercato.

I Programmi Operativi possono essere presentati da OP/AOP e possono avere una durata minima di tre anni e massima di cinque. Tali programmi devono perseguire almeno due dei seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
- c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
- e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

⁷ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi devono essere approvati dagli Stati membri che assicurano che non vi sia doppio finanziamento (art. 33, paragrafo 2, lettera c) e, sulla base dell'art. 36 "Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi", elaborano una Strategia nazionale per i programmi operativi e una Disciplina ambientale per le azioni ambientali.

In fase di redazione di questo documento, la **Strategia ambientale** di riferimento è la versione adottata con D.M. 3 agosto 2011 n. 5460, che sostituisce quella adottata con D.M. 30 settembre 2010 n. 84462, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2017 dal D.M. 12704/2013. Ai fini della demarcazione degli interventi ambientali tra primo e secondo pilastro, di particolare interesse risulta il capitolo 4 "Rapporto con il regime di Sviluppo Rurale, doppio regime e cumulabilità" che indica le regole generali applicabili alle azioni ambientali selezionate nell'ambito dei Programmi Operativi. La disciplina specifica inoltre che la singola azione ambientale selezionata nel quadro di un programma operativo deve "essere compatibile e complementare con gli impegni agro-ambientali sovvenzionabili nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) di pertinenza territoriale, realizzati dai membri dell'OP".

La Strategia nazionale ortofrutta 2009-2013 è ancora quella proposta sulla base della precedente regolamentazione afferente al Reg. (CE) 1234/2007 ed è stata adottata con D.M. 3 agosto 2011 n. 5460 successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2017 dal D.M. 12704/2013 ed integrata dal D.M. 28 agosto 2014 n.9083.

Infatti, il documento strategico elaborato nel 2009 e le relative disposizioni applicative nazionali, in attesa di una nuova strategia nazionale, sono state adeguate alle nuove disposizioni del Reg. (UE) 1308/2013 rispettivamente dal D.M. 9083/2014 e dal D.M. 9084/2014.

Proprio nell'allegato al D.M. 9083/2014 al capitolo 3.1 si fa esplicito riferimento alle linee di finanziamento che assicurino la coerenza e la complementarietà tra OCM e PSR (tenendo peraltro conto della precedente programmazione dei PSR).

In materia di complementarietà e coerenza tra OCM, PSR e altri regimi di aiuto, il D.M. 9083/2014 introduce una maggior flessibilità nella scelta della forma migliore di finanziamento a livello di ogni singolo beneficiario.

La maggiore flessibilità è data però a condizione di avere un sistema, posto in essere dalle autorità competenti, di **controllo** rigoroso in ogni fase del procedimento tale da evitare il rischio del doppio finanziamento. Ed è proprio sulla base di questo principio, condiviso sia dagli operatori che dalla Commissione UE nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, che si è proposto di attivare da parte dell'Italia un unico sistema informativo utilizzato in ambito sia OCM che PSR che assicuri lo scambio di dati in tempo reale sugli investimenti finanziati nei due regimi. Ed è stato proprio in quest'ambito che ha preso avvio il lavoro di predisposizione del Catalogo Unico degli interventi, propedeutico alla realizzazione del sistema informativo, che ha lo scopo di codificare la terminologia per indicare un certo tipo di investimento finanziabile in entrambi i regimi di aiuto (cfr. capitolo 1). Rispetto all'implementazione del catalogo, si rileva che questa operazione risulta più facile da realizzare nell'OCM che nei PSR in quanto, essendo la gestione dei programmi operativi delle OP realizzata attraverso il SIAN, un unico intervento armonizzerebbe la

procedura, contrariamente a quanto necessario nello SR, vista la presenza di autorità e sistemi di gestione delle misure differenti a livello regionale.

Di fatto, il nuovo sistema di controllo facente capo a un'unica centrale informatica non ha preso avvio e, pertanto, fatte salve le scelte regionali di indirizzo politico effettuate nei PSR, al fine di avere ragionevole certezza che non si creino le condizioni per un possibile doppio finanziamento, sono state riproposte le regole di demarcazione che sono rimaste sostanzialmente simili, seppur semplificate, a quelle della vecchia programmazione dei PSR (2007-2013). Questo ripropone i problemi già affrontati e irrisolti. Le Regioni, infatti, hanno adottato regole di demarcazione differenti e questo diventa rilevante laddove le OP abbiano associati in regioni diverse.

4.2 Sintesi dello stato attuale della demarcazione nel settore ortofrutticolo

La volontà di aderire ad un criterio più generale e condiviso, in linea con quanto sottoscritto nell'Accordo di Partenariato, viene ribadita da molte Regioni nel capitolo 14 del PSR. In linea generale, viene specificato che la verifica sarà realizzata a livello di singolo beneficiario (identificato tramite il Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA) e sarà implementata attraverso la realizzazione di un **unico sistema informativo** a livello nazionale che consentirà il controllo incrociato dei CUAA e garantirà la demarcazione/complementarietà tra gli interventi finanziati con PSR (ad esempio M1, M2, M3, M4, M10, M11 e M16) oppure con i Programmi operativi delle OP.

Così come indicato dalla Regione Lazio *“poiché entrambi gli strumenti (OCM ortofrutta e PSR), sono gestiti dall'organismo pagatore AGEA, si prevede la creazione di un controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi per la verifica di un'eventuale presentazione sulle due linee d'intervento, o tramite la definizione di un unico sistema informativo PSR-OCM, ovvero mediante interscambio dati tra i due sistemi gestionali, al fine di evitare che lo stesso beneficiario possa percepire, per lo stesso investimento, un doppio finanziamento. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica”*. In attesa dell'implementazione di tale sistema e nel frattempo saranno attuate regole di demarcazione analoghe alla programmazione 2007-2013.

Dall'analisi delle informazioni inserite nel capitolo 14 del PSR emerge che la quasi totalità delle Regioni ad eccezione di Basilicata, Molise e Veneto, per le quali non sono state individuate informazioni di dettaglio, ha delineato un sistema di demarcazione che interessa fundamentalmente alcune **tipologie di intervento**, quali:

- Investimenti materiali e immateriali (possibile sovrapposizione tra OCM e M4 dei PSR);
- Azioni di formazione e consulenza (possibile sovrapposizione tra OCM e M1 e M2 dei PSR);
- Ricerca e produzione sperimentale (possibile sovrapposizione tra OCM e M16 dei PSR);
- Promozione, comunicazione e sistemi di qualità (possibile sovrapposizione tra OCM e M3 dei PSR);
- Ambiente (possibile sovrapposizione tra OCM e M10 e M11 dei PSR).

Fanno eccezione la Valle d'Aosta e la Liguria. La prima specifica che nella regione non sono presenti OP perché i circa 200 frutticoltori aderiscono ad OP extra-regionali (una piemontese e una calabrese) e l'unico

intervento finanziario effettuato dall'OP piemontese riguarda il rimborso di alcune spese di gestione. La Regione, pur non rilevando al momento sovrapposizioni fra l'OCM-ortofrutta e gli interventi previsti nello sviluppo rurale, specifica che nel caso venissero create organizzazioni di produttori verranno definite regole chiare per evitare il "no double funding".

Anche in Liguria non vi sono organizzazioni di produttori. Le singole aziende liguri aderiscono ad organizzazioni di produttori con sede in altre regioni, per cui la Regione ha evitato di pronunciarsi in materia visto che l'approvazione dei programmi delle OP ortofrutticole è infatti completamente fuori dal controllo dell'Autorità di gestione del PSR Liguria. Nell'ambito del PSR, però, il rischio di doppio finanziamento è stato escluso affidandosi, in prospettiva, ad un sistema informatico che, grazie a una codifica unica degli interventi, consentirà un controllo a livello di singola domanda di sostegno. In attesa di ciò, per i singoli associati alle OP sono ammessi a sostegno tramite PSR i tipi di investimento per i quali il programma operativo dell'OP di appartenenza non prevede il sostegno. Il PSR finanzia anche gli investimenti di dimensione finanziaria superiore alla soglia prevista dal programma operativo dell'OP di appartenenza; nel caso il programma operativo in questione non preveda dimensioni finanziarie massime, la soglia è stabilita in euro 100.000 per la misura 4.1 e euro 250.000 per la misura 4.2. b. Gli investimenti sostenuti da aziende non aderenti alle OP saranno finanziati nel contesto del PSR per tutte le tipologie di intervento.

Investimenti materiali e immateriali

Nell'OCM ortofrutta, per questa tipologia d'intervento, il beneficiario del sostegno comunitario è individuato nelle OP e nelle aziende agricole socie di OP/AOP. Nell'ambito dello sviluppo rurale, il quadro che emerge è più complesso poiché le Regioni, oltre a prevedere il finanziamento di aziende agricole che non aderiscono a OP/AOP (per tutte le tipologie di intervento), hanno individuato come beneficiario del sostegno le stesse aziende finanziabili con l'OCM. In questo caso la demarcazione è assicurata attraverso la scelta del criterio della soglia finanziaria dell'investimento al di sopra o al di sotto della quale si può accedere a finanziamento OCM oppure PSR.

Le Regioni si differenziano per la scelta della dimensione della soglia finanziaria, ma anche per tipologia di investimento finanziabile, come ad esempio:

- investimenti per esigenze aziendali, per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'impresa;
- investimenti per l'ammodernamento delle aziende;
- investimenti pluriennali;
- investimenti per l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche ed innovative per il settore ortofrutta (ad es. Emilia Romagna);
- investimenti indirizzati a diversi settori (ad es. Piemonte);
- investimenti per la riconversione/acquisto/realizzazione di strutture esistenti per la frigo-conversione (Provincia Trento).

Tabella 4 - Criteri di complementarità e coerenza per le aziende agricole socie di OP

Regioni	OCM	PSR
Abruzzo	>100.000 euro	<100.000 euro (esclusione impianti arborei)
Bolzano	Investimenti per il settore ortofrutta prodotti freschi per importi < 4M euro. Investimenti per la riduzione dei costi di produzione attraverso adeguamenti delle tecnologie di imballaggio e di selezione della produzione vengono finanziati esclusivamente con l'OCM.	Investimenti per il settore ortofrutta prodotti freschi per importi > 4M euro.
Calabria ⁸	< 250.000 euro Progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione presentati da OP o Cooperative associate; < 200.000 euro progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto presentati da OP o Cooperative associate. Acquisto d'impianti antigrandine, copertura e serre di max mq 5.000 per progetti presentati esclusivamente con l'OCM. Miglioramento della competitività attraverso la modernizzazione limitatamente ad aziende socie OP di dimensioni <3 ha.	> 250.000 euro Progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione, presentati da OP o Cooperative associate; > 200.000 euro progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto presentati da OP o Cooperative associate. Il PSR finanzia la realizzazione e la ristrutturazione di serre di tipo innovativo e a basso impatto ambientale. Miglioramento della competitività attraverso la modernizzazione. Sono ammissibili interventi per aziende socie OP di dimensioni >3 ha.
Campania	< 50.00 euro (investimenti per esigenze aziendali) <1.000.000 euro (ammodernamento aziende)	> 50.00 euro (investimenti per esigenze aziendali) >1.000.000 euro (ammodernamento aziende)
Emilia Romagna	< 100.000 euro (investimenti pluriennali) < 30.000 (acquisto di macchine e attrezzature)	>100.000 euro (investimenti pluriennali) > 30.000 (acquisto di macchine e attrezzature)
Lazio		> 25.000 euro elevabile fino a 50.000
Friuli Venezia Giulia	≤ 50.000 euro (investimenti finalizzati alla produzione)	> 50.000 euro (investimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese)
Liguria	Salvo soglie espressamente riportate nel PO sono finanziati investimenti < 100.000 euro	Salvo soglie espressamente riportate nel PO sono finanziati investimenti > 100.000 euro
Lombardia	< 50.000 euro (investimenti finalizzati alla produzione)	> 50.000 euro (investimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese)
Marche	< 160.000 euro	> 160.000 euro

⁸ Vedi Tavole di correlazione e complementarità allegate alla Sez. 14 del PSR Calabria 2014/2020.

Piemonte	< 5.000 euro (settore corilicolo) < 20.000 euro (altri settori)	> 5.000 euro (settore corilicolo) > 20.000 euro (altri settori)
Puglia	< 70.000 euro	> 70.000 euro
Sardegna	Per investimenti realizzati dalle OP/AOP <200.000 euro. Per gli investimenti realizzati dai singoli soci che non si sovrappongono a quelli ad uso collettivo fino a 20.000 euro per i beni mobili e fino a 30.000 euro per gli impianti di frutteti. Se realizzati da persone giuridiche associate alle OP, gli investimenti sono finanziati con il programma operativo eccetto per gli investimenti superiori a 100.000 euro	Per investimenti realizzati dalle OP/AOP >200.000 euro. Per gli investimenti realizzati dai singoli soci che non si sovrappongono a quelli ad uso collettivo oltre i 20.000 euro per i beni mobili e oltre i 30.000 euro per gli impianti di frutteti.
Sicilia	In questa prima fase la demarcazione sugli investimenti realizzati direttamente dalle OP/AOP è individuata in termini di soglia finanziaria. Per gli investimenti effettuati dai singoli soci, già in fase di presentazione delle domande, le OP/AOP canalizzeranno le domande verso il PSR o l'OCM in base alla verifica su complementarità e coerenza.	
Toscana	Gli investimenti sostenuti dai soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato se l'importo degli stessi è inferiore a euro 50.000 per la sottomisura 4.1.	Gli investimenti sostenuti: 1) direttamente dalle OP senza un PO approvato; 2) dai soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato se l'importo degli stessi è superiore a euro 50.000 per la sottomisura 4.1
Trento	Investimenti che prevedono un costo totale inferiore a 1 Milione di Euro. Il PO OCM non finanzia l'acquisto di cassoni palettizzati (bins) intervenendo invece in maniera esclusiva sugli aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie.	Il PSR interverrà a sostegno di investimenti che prevedono un costo totale superiore a 1 Milione di Euro compreso l'acquisto dei bins.
Umbria	Se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi. Sono individuate eventuali eccezioni sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari; se realizzati dai singoli soci, in fase di presentazione della domanda, l'OP/AOP verifica/certifica la coerenza dell'investimento rispetto al Programma operativo e canalizza la domanda verso il circuito PSR o OCM.	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Rispetto alla precedente programmazione si fa presente che la soglia prevista dalla Regione Marche era pari a 60.000 euro, contro i 160.000 dell'attuale programmazione, e a 50.000 per la Regione Puglia⁹.

Stessa situazione disomogenea per quanto riguarda le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse il ruolo di OP/AOP, potenziali beneficiarie delle due politiche. Ancora una volta il criterio di demarcazione utilizzato è quello della soglia finanziaria, anche se le regioni si differenziano nella scelta della dimensione finanziaria da utilizzare (come riportato di seguito in tabella). Potranno accedere solo a fondi PSR le aziende di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP.

Tabella 5 - Criteri di complementarità e coerenza per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP

Regioni	OCM	PSR
Abruzzo	<500.000 euro	> 500.000 euro
PA Bolzano	<4 Milioni euro	>4 Milioni euro
Emilia Romagna	< 1 Milione euro	>1 Milione euro
Friuli Venezia Giulia	≤ 250.000 euro	> 250.000 euro
	Salvo soglie espressamente riportate nel PO sono finanziati investimenti <250.000 euro	Salvo soglie espressamente riportate nel PO sono finanziati investimenti >250.000 euro
Lazio		> 300.000 euro
Lombardia	< 400.000 euro	> 400.000 euro
Marche	< 450.000 euro	> 450.000 euro
Piemonte	< 300.000 euro	> 300.000 euro
Toscana	gli investimenti sostenuti: dai soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato se l'importo degli stessi è inferiore a euro 200.000 per la sottomisura 4.2	gli investimenti sostenuti: 1) direttamente dalle OP senza un PO approvato; 2) dai soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato se l'importo degli stessi è superiore a 200.000 euro per la sottomisura 4.2
Trento	<1 Milione di euro	>1 Milione di euro

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Alcune regioni esplicitano nel PSR ulteriori tipologie di beneficiario come, ad esempio, l'Emilia Romagna che reca informazioni sulla demarcazione degli investimenti delle aziende agricole fungicole e non fungicole socie di OP/AOP:

- aziende fungicole socie di OP/AOP: finanziamento con fondi OCM per investimenti superiori a 300.000 euro (indipendentemente dalla tipologia di investimenti previsti) e con fondi PSR per investimenti inferiori a 300.000 euro;
- aziende non fungicole socie di OP/AOP: finanziamento con fondi PSR per investimenti pluriennali superiori ai 100.000 euro (con riferimento alla singola azienda e al singolo piano di investimenti) ad

⁹ RRN - Guida alla demarcazione tra la disciplina dell'OCM ortofrutta e i PSR.

esclusione degli impianti arborei; l'OCM interverrà per investimenti inferiori ai 100.000 euro, compresi gli impianti arborei.

La **Puglia** prevede la possibilità di finanziare con i due strumenti anche le cooperative di trasformazione che aderiscono ad OP/AOP con PO approvato. In questo caso saranno coperti da risorse PSR gli investimenti inferiori a 200.000 euro.

La **Calabria**, invece, prevede il finanziamento, con OCM e PSR, di progetti realizzati oltre che dalle OP, anche dalle cooperative associate ed anche in questo caso la demarcazione sarà garantita attraverso l'utilizzo del parametro della dimensione finanziaria dell'investimento e, nel caso degli interventi di miglioramento del settore, in considerazione della dimensione aziendale.

La provincia di **Bolzano**, infine, entra nel dettaglio delle tipologie degli investimenti realizzabili, non specificando la tipologia di beneficiario, suddividendoli per settore ortofrutta prodotti freschi e connessi all'innovazione tecnologica finalizzati alla tutela dell'ambiente e settore ortofrutta trasformati. La Regione, al pari di altre, utilizza anche il parametro della soglia finanziaria prevedendo di finanziare con OCM investimenti inferiori a 4 milioni di euro.

Azioni di formazione e consulenza

Nell'ambito del capitolo 14 dei PSR, alcune Regioni si sono soffermate a demarcare le tipologie di azioni di formazione e consulenza finanziabili con i due strumenti al fine di evitare un doppio finanziamento. Di seguito, un breve elenco delle azioni di trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione eleggibili a finanziamento OCM:

- azioni di informazione/attività inerenti l'ambiente, la tracciabilità e la qualità dei prodotti comprese le analisi multiresiduale (Campania);
- servizi di assistenza tecnica agronomica, per i soci di OP, riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (Emilia Romagna);
- azioni di formazione e informazione previste dai PO e quindi afferenti al settore ortofrutticolo (come specificato da Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana);
- azioni di formazione ed informazione inerenti le azioni e le misure dei PO e modalità di partecipazione (Calabria);
- azioni formative inerenti le norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione degli stessi (Piemonte);
- azioni inerenti le misure/azioni della Strategia Nazionale (Marche).

Con fondi FEASR, nell'ambito della misura 1, potranno invece essere finanziate le azioni che non hanno ad oggetto il medesimo argomento dell'OCM (quindi quanto previsto dai Piani operativi).

La Lombardia prevede anche il finanziamento di azioni di formazione e informazione inerenti l'agricoltura biologica e integrata, la Campania estende l'elenco alla lotta integrata.

Per quanto riguarda le azioni di consulenza, potranno essere finanziate con OCM, per i soci delle OP oppure di AOP:

- attività di consulenza su tematiche inerenti il settore ortofrutta (Lazio, Toscana);
- i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (Emilia Romagna);
- i servizi di consulenza inerenti le norme di qualità, di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione degli stessi (Piemonte);
- attività di assistenza tecnica per elevare la qualità dei prodotti e relative pratiche agricole che apportano benefici per il clima e l'ambiente, competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità (Calabria).

Con fondi PSR, nell'ambito della misura 2, potranno essere finanziate le attività di consulenza che non hanno il medesimo argomento finanziato con l'OCM.

Ricerca e produzione sperimentale

Non tutti i PSR hanno affrontato il tema della demarcazione degli interventi riguardanti la ricerca e la produzione sperimentale. Dalle informazioni presenti nel capitolo 14, si rileva che con risorse PSR saranno finanziati i progetti di ricerca e produzione sperimentale realizzati da GO (Gruppi operativi) del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) su tematiche che non sono oggetto di finanziamento OCM (caso Friuli) e investimenti nella ricerca e nella produzione sperimentale superiori a 300.000 euro per la misura 16.1 e 16.2 (caso Marche). La Campania prevede di coprire con il PSR le spese previste dalla misura 10.2.1 "conservazione delle risorse genetiche autoctone e della tutela della biodiversità", infine la Sardegna invece si limita ad indicare "che prevede il finanziamento con entrambe gli strumenti a condizione che sia attivo il controllo "no double funding".

Promozione e comunicazione (regimi di qualità)

I PSR delle regioni Campania, Marche e Piemonte recano informazioni sull'attività di promozione e comunicazione che sarà oggetto di finanziamento dell'OCM-ortofrutta, in particolare le azioni volte alla promozione e comunicazione dei marchi commerciali.

In merito a quelle finanziabili dai PSR le tre regioni hanno fatto scelte diverse. La **Campania** ha inserito azioni volte alla sensibilizzazione dei consumatori; le **Marche** hanno previsto le azioni che non promuovono i singoli marchi commerciali; la **Lombardia**, infine, punta sui regimi di qualità dei prodotti.

Il **Friuli Venezia Giulia**, riprendendo quanto disposto dall'art. 33 del Reg. (UE) n.1308/2013, prevede l'utilizzo di risorse OCM per la promozione di prodotti freschi o trasformati, di qualità.

La **Calabria** esplicita anche il finanziamento, con risorse OCM, di attività di promozione relativamente alle misure inerenti la gestione e la prevenzione delle crisi di mercato.

L'adesione ai regimi di qualità sarà finanziata dai PSR (come indicato dal Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Calabria) così come le azioni a favore degli imprenditori agricoli (Lazio), mentre con risorse OCM si interverrà per finanziare i produttori che sono già all'interno del sistema di qualità (Piemonte) e la certificazione di qualità (Lazio).

Interventi di tipo ambientale

L'OCM ortofrutta prevede che le OP/AOP devono inserire le azioni ambientali nei loro programmi operativi (Reg. 1308/2013 art. 33, par.5), stabilendo che due o più azioni oppure almeno il 10% della spesa prevista da tali programmi, sia destinata a dette azioni. Il predetto regolamento, tra l'altro, prevede che tali azioni devono rispettare i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013¹⁰ e che il sostegno previsto per questa tipologia di azioni coprirà le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

Nello sviluppo rurale, gli interventi ambientali sono finanziati attraverso la misura 10 "pagamenti-agro-climatico-ambientali" (compresa l'agricoltura integrata) e la misura 11 "agricoltura biologica". Il Reg. (UE) 1305/2013 indica inoltre che la misura 10 deve essere obbligatoriamente inserita nei programmi di sviluppo rurale e si prevede la copertura soltanto di quegli impegni che vanno al di là della condizionalità e del greening. Il Regolamento prosegue, inoltre, indicando che almeno il 30 % delle risorse FEASR deve essere dedicato ad investimenti in materia di clima e ambiente.

Le azioni ambientali quindi possono essere finanziate da entrambi gli strumenti ed è per questo che risulta chiara l'esigenza di definire delle regole per evitare il doppio finanziamento. La chiarezza però non emerge dalla lettura del capitolo 14 dei PSR poiché molte regioni hanno affrontato il problema marginalmente, limitandosi ad indicare che *"in linea generale le azioni agro-climatico-ambientali saranno finanziate esclusivamente dal PSR"*, quindi non sono previsti impegni agro-climatico-ambientali nei Programmi Operativi a favore di soci di OP che si sovrappongono con le azioni e gli impegni di cui alle misure agro-climatico-ambientali del PSR.

Da evidenziare però che alcune Regioni affrontano il tema con maggiore dettaglio, come la **Campania**, che specifica che l'azienda socia di OP/AOP che ricade in un territorio diverso dalla Regione in relazione al quale il PSR di riferimento non ha attivato la misura ambientale di cui si richiede il finanziamento, la stessa può essere finanziata dal programma operativo. In tal caso i livelli di remunerazione degli impegni assunti devono essere coerenti con quanto già approvato con il PSR Campania o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili.

L'**Emilia Romagna** indica che con il PSR possono essere finanziate le superfici, anche di aziende socie di OP, che però non rientrino nell'elenco fatto annualmente nei propri piani operativi.

La **Lombardia**, in riferimento alla misura 10.1.01 "produzione integrata", prevede di finanziare con il PSR, gli interventi per le imprese che non aderiscono ad una OP oppure aderiscono ad una OP ma che non hanno attivato il medesimo intervento nei loro PSR; con l'OCM ortofrutta, le imprese che aderiscono ad una OP e che ha attivato nel proprio programma operativo il corrispondente intervento previsto da PO.

Le **Marche**, nell'ambito della demarcazione prevista per gli investimenti, includono gli investimenti ambientali a carico dell'OCM così come le azioni che non sono state previste nel PSR o per impegni diversi

¹⁰ Reg. (UE) n.1305/2013, art. 28, par. 3: *"i pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma."*

da quelli previsti nel PSR, con risorse PSR gli interventi inerenti l'agricoltura biologica e la produzione integrata.

Il **Piemonte**, al contrario di quanto previsto dall'Emilia Romagna, indica che il PSR può intervenire per le aziende socie di OP del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda, comprese quelle ortofrutticole previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. (UE) 1308/2013. Con risorse OCM si finanziano le aziende socie di OP per l'acquisto e l'applicazione di mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale. Con l'obiettivo di evitare il doppio finanziamento inoltre la Regione specifica che per l'operazione 10.1.1 del PSR (produzione integrata) le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta, che prevedono l'applicazione della "lotta confusionale", non potranno accedere all'impegno aggiuntivo "metodo di confusione sessuale" nell'ambito della suddetta Misura 10, operazione 10.1.1. Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi di cui al Reg. (UE) 1308/2013.

Il **Friuli Venezia Giulia** specifica che per l'intervento 10.1.2 "gestione integrata dei seminativi, delle orticole, fruttiferi e dei vigneti" le aziende socie di OP, per le relative colture, non possono accedere all'intervento PSR, i restanti interventi della M10 e M11 invece non sono finanziabili con OCM.

APPENDICE

A - Appendice settore vitivinicolo

Le tabelle che seguono riportano, per ciascuna regione, l'elenco delle operazioni ammesse a finanziamento OCM sulla base dell'allegato I del DM 2634 del 22/04/2015 (che annulla il precedente DM 1831 del 04/03/2011) e una sintesi del contenuto del capitolo 14 Demarcazione dei PSR.

Tabella A1 - Complementarietà OCM vino-PSR Abruzzo

Investimenti finanziabili con OCM (allegato I)	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1) Realizzazione di Punti Vendita aziendali (all'interno dell'unità produttiva) ed extra-aziendali ubicati sul territorio regionale, sale di degustazione, show-room e negozi esperienziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Allestimento locali per esposizione, degustazione e vendita prodotti vitivinicoli; – Attrezzature e contenitori per vendita vino sfuso (ubicate nel punto vendita); – Arredi anche in muratura; – Investimenti per l'utilizzo di sistemi informativi finalizzati ad un uso efficace ed intelligente dell'ambiente (proiezioni multimediale, effetti luce, suoni, etc.); – Spese per la dotazione di strumenti comunicativi e di attrazione sulla stimolazione dei cinque sensi. <p>2) Attività di e-commerce</p> <ul style="list-style-type: none"> – Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie (ITC) di informazione, comunicazione per il commercio elettronico. <p>3) Acquisizione attrezzature per stoccaggio/conservazione del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto di botti e barriques, di pupitres ed attrezzature connesse alla produzione di spumanti con metodo classico. <p>4) Acquisizione macchine/attrezzature per movimentazione del prodotto in azienda, esclusi mezzi targabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Carrelli elevatori, stoccatori, transpallet, cestelli, pompe per travasi <p>5) Realizzazione e rafforzamento di Laboratori di Analisi e relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli.</p> <p>6) Installazione di sistemi per l'autoarricchimento dei mosti (solo sistemi di auto concentrazione)</p>	<p>La complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti nel PNS al settore vitivinicolo e quelli del PSR regionale è dettata da specifiche disposizioni ministeriali (DM 1831 del 04/03/2011 e s.m.i.) che individua le tipologie ammesse a sostegno per gli investimenti attuati nei due strumenti programmatori. All'allegato I del suddetto decreto sono infatti individuate le operazioni ammissibili al sostegno nell'ambito dell'OCM vino che quindi risultano escluse dal PSR.</p> <p>Inoltre si conferma che le linee di demarcazione individuate nel Programma nazionale saranno rispettate.</p>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A2: Complementarietà OCM vino-PSR Basilicata

Investimenti finanziabili con OCM (allegato I)	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>Attività di e-commerce</p> <ul style="list-style-type: none"> – Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICI) e al commercio elettronico. 	<p>La complementarietà tra gli interventi previsti nel PNS di sostegno al settore vitivinicolo e quelli del PSR regionale è dettata da specifiche disposizioni ministeriali (DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni). Nello specifico l'Allegato I del suddetto Decreto individua le operazioni ammissibili al sostegno nell'ambito dell'OCM vino che quindi risultano escluse dal PSR. Sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM vino la promozione (articolo 44 del Reg (UE) n. 1308/2013), gli investimenti di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti (articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013) e la vendemmia verde (articolo 47 del Reg. UE n. 1308/2013).</p>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A3: Complementarietà OCM vino-PSR P.A Bolzano

Investimenti finanziabili con OCM (allegato I)	Demarcazione contenuta nel PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature per trasformazione, commercializzazione, confezionamento, conservazione/stoccaggio del prodotto; – Acquisizione software per la gestione aziendale e spese di installazione. 	<p>Il Programma approvato prevede per il settore vitivinicolo quali spese ammissibili esclusivamente i costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento, mentre sono esclusi programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori per la lavorazione e lo stoccaggio del prodotto. Le barriques così come altri contenitori non sono previsti tra i costi finanziabili con il PSR.</p> <p>Tra le spese ammissibili per il settore vitivinicolo rientrano anche i magazzini automatici. I magazzini automatici sono una tipologia di investimento che si compone di: a) una struttura edile, di norma prefabbricata; b) un robot per la movimentazione del prodotto; c) una scaffalatura fissa per lo stoccaggio del prodotto; d) gli impianti tecnologici (l'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema nonché dall'elettronica, ovvero dal quadro elettrico a terra contenente il computer con il software attraverso il quale vengono impartite ed eseguite le liste di operazioni di IN e OUT portate ai quadri a bordo macchine per mezzo di PLC).</p> <p>Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio, inclusi quelli per la presentazione, degustazione e vendita del prodotto. Al fine di incidere in maniera più significativa sull'evoluzione del settore verranno ritenuti ammissibili ai sensi della presente misura esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore a 1,0 Milione di euro.</p>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A4: Complementarietà OCM vino-PSR Calabria

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR (tavole di correlazione e complementarietà)
<p>1) Attività di e-commerce;</p> <p>2) Investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e/o l'allestimento di punti vendita extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini;</p> <p>3) Acquisto di barriques e piccoli vasi vinari con capienza fino a 50 hl; Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini;</p> <p>4) Investimenti per la realizzazione di laboratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto di beni e strumentazione necessari al controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli; – Acquisto di macchinari ed attrezzature per il campionamento, l'analisi, la gestione e la distribuzione di prodotti vitivinicoli. <p>5) Investimenti per l'adozione di sistemi di qualità e tracciabilità di processo e di prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Realizzazione di laboratori e della relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli (acquisto macchinari e attrezzature per campionamento, analisi, gestione e distribuzione prodotti vitivinicoli per adozione sistemi di qualità e tracciabilità). 	<p>Promozione: OCM vitivinicola Attività di promozione (art. 45 (1) (a) del Reg.(UE) 1308/2013) relativamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mercato nazionale, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; 2. Mercati nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività. <p>Misura 4: OCM vitivinicola finanzia: Impianto, reimpianto e ristrutturazione vigneti, Vendemmia verde. Con il programma nazionale si finanzieranno investimenti di e-commerce, laboratori di analisi, punti vendita extra aziendali, botti in legno. Sono ammesse inoltre linee di imbottigliamento per le aziende agricole e comunque fino ad una soglia di 100.000,00 € di contributo.</p> <p>Il PSR finanzia investimenti di trasformazione e stoccaggio. Le linee di imbottigliamento sono ammesse solo se a completamento di una linea di trasformazione.</p>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A5: Complementarietà OCM vino-PSR Campania

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1) Punti vendita extra aziendali</p> <p><i>1 a) Investimenti per l'esposizione e per la vendita dei vini:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto attrezzature ed elementi di arredo per allestimento punti vendita extra aziendali (mobili, scaffalature, banconi, frigoriferi adeguati, registratori di cassa, vetrine interne ed esterne al punto vendita). <p><i>1 b) Investimenti per degustazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter. <p>2) Attività di e-commerce</p> <p><i>2 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, pc, stampanti e fax . 	<p>La complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti PNS al settore vitivinicolo (Reg. UE n. 1308/2013) e quelli previsti dal PSR Campania 2014/2020 è definita da specifiche disposizioni nazionali. Gli interventi dell'OCM vitivinicolo da demarcare riguardano le misure ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti e vendemmia verde. Gli interventi previsti nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ammissibili a sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM. Per quanto riguarda, invece, la misura investimenti sono ammissibili a sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM vitivinicola gli interventi a carattere extra aziendale di cui al DM n. 1831 del 4 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda, invece, la vendemmia verde il sostegno è assicurato solo sul primo pilastro in quanto analoghe richieste di contributo presentate nell'ambito delle misure 10 e 11, sulle medesime particelle, non sono finanziate. Il PSR Campania, di conseguenza, prevede il sostegno per tutte le altre tipologie di intervento non previste dall'OCM vitivinicola.</p>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A6: Complementarietà OCM vino-PSR Emilia Romagna

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1) Investimenti materiali per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di trasformazione/commercializzazione o presso altri sedi come previsto dalla normativa nazionale;</p> <p>2) Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce;</p> <p>3) Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – costruzione e ristrutturazione di immobili; acquisto di impianti, macchinari, attrezzature; <p>4) Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisizione di know-how; – Acquisito di software; – Creazione e/o implementazione di siti internet; acquisto di brevetti e licenze; – Onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato. <p>Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere riferiti alle tipologie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale; 2. Investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato; 3. Investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare; 4. Investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente; 5. Investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti; 6. Investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche; 7. Investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica. 	<p>Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento delegato n. 612/2014 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie; – Investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a micro, piccole e medie imprese, quali definite dall'articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; – Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi; – vendemmia in verde. <p>Il PSR interverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4; – Per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a imprese che non rientrino nelle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, con la Misura 4; – Per la promozione negli Stati Membri dell'Unione con la Misura 3. <p>Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM di cui al D.M. 12705 del 17 ottobre 2013 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 1 del PSR. Per quanto riguarda i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM di cui al D.M. 12705 del 17 ott. 13 rientrano del programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di tali OP non potranno usufruire di attività di consulenza sul medesimo</p>

	argomento finanziate nell'ambito della misura 2 del PSR. Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.06 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1308/13 - OCM vite).
--	--

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A7: Complementarietà OCM vino-PSR Friuli Venezia Giulia

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini.	Nel settore vitivinicolo le operazioni finanziabili a valere sul PSR e sull'OCM sono indicate in Tabella 14.2. Saranno, inoltre, rispettate le linee di demarcazione indicate nei programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo. Il PSR finanzia: <ul style="list-style-type: none"> – Misura Promozione solo stati membri e OCM solo paesi terzi; – Misura ristrutturazione e vendemmia verde solo con OCM; – Misura investimenti l'OCM finanzia acquisto di contenitori in legno comprese le barrique mentre il PSR finanzia tutte le restanti operazioni; – Misura Innovazione è ammissibile con OCM e PEI.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A8: Complementarietà OCM vino-PSR Lazio

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese spese per strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici; 2. Acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegati nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli; 3. Spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici; 4. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto; 5. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica. 	Per il Settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) n. 1308/13 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 è la seguente: Risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> – Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie; – Investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a micro e piccole imprese, quali definite dall'articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; – Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi; – Vendemmia in verde. Il PSR interverrà: <ul style="list-style-type: none"> – Per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4; – Con la misura 4, per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in

	<p>infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a medio e grandi imprese come definite dal citato articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nella promozione negli Stati Membri dell'Unione con la Misura 3. <p>Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.8 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi.</p> <p>Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della Misura 1 del PSR. Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l'attivazione della misura sull'innovazione e, quindi, le attività di formazione, l'informazione e la consulenza rivolte ad aziende viti-vinicole viene erogata con le Misure 1, 2 e 16 del PSR.</p>
--	---

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A9: Complementarietà OCM vino-PSR Liguria

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1) Punti vendita aziendali ed extra-aziendali finalizzati alla commercializzazione dei vini regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Investimenti per la ristrutturazione e per l'allestimento di punti vendita fissi per la commercializzazione dei vini regionali nonché per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. – Adeguamento dei locali di cantina per l'apertura al pubblico a fini commerciali. <p>2) Attività di e-commerce e di utilizzo di sistemi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie (ITC) di informazione, comunicazione per il commercio elettronico. 	<p>PSR e OCM concorrono, con i rispettivi strumenti, a migliorare l'efficienza del settore, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Promozione (art.45 reg. 1308/2013): l'OCM finanzia quella nei paesi terzi, il PSR quella sui mercati interni; – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (art.46 reg. 1308/2013); – Vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, distillazione sottoprodotti (art.47, 48, 49 e 52 reg. 1308/2013); – Innovazione (art.51 reg. 1308/2013); – Investimenti (art.50 reg. 1308/2013), l'OCM finanzia la predisposizione di punti vendita extra aziendali, il PSR quelli aziendali. Gli investimenti legati alla trasformazione sono finanziati tramite il PSR.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A10: Complementarietà OCM vino-PSR regione Lombardia

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1) Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio e in vetroresina, compresi loro eventuali supporti. <p>2) Acquisto di macchine e/o attrezzature utili al magazzino e/o alla cantina:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto di attrezzature impiegate in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento e di immagazzinaggio del mosto/vino; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature utilizzate per il trasporto, selezione, lavaggio, conservazione delle uve nonché macchinari utilizzati per il lavaggio delle cassette e la pulizia delle cantine. <p>3) Costruzione e/o la ristrutturazione di uffici aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Spese per la costruzione di nuovi uffici; – Miglioramento e ristrutturazione di immobili ad uso ufficio aziendale, esclusi i lavori di abbellimento e manutenzione ordinaria; – Acquisto di terreni per un costo inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili al netto dell'IVA relative all'operazione considerata. <p>4) Dotazioni utili all'allestimento di uffici aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio; acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina. <p>5) Allestimento di punti vendita al dettaglio e/o sale degustazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto di mobili da esposizione (scaffalature, banconi, tavoli e di tutto ciò che è necessario per l'allestimento di punti vendita aziendali e/o sale di degustazione); – Acquisto di elettrodomestici dedicati quali frigoriferi, lavastoviglie. <p>6) Spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet finalizzati all'e-commerce comprese hardware e software dedicato.</p>	<p>La complementarietà e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita attraverso l'individuazione di una soglia finanziaria di demarcazione tra investimenti realizzati con il PSR e il PNS.</p> <p>Misura 4.1: Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, beneficiari sono agricoltori e associazioni di agricoltori con investimenti > a 200.000€:</p> <p>Misura 4.2 investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni, beneficiari imprese agroindustriali per investimenti > 200.000€.</p> <p>Per gli interventi art. 43, lettera a), b), c), d), e), g), h) Reg. (UE) 1308/2013 non sussistono rischi di sovrapposizione tra PSN e PSR in quanto nell'ambito di quest'ultimo non sono finanziati gli interventi corrispondenti.</p>

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A11: Complementarietà OCM vino-PSR Marche

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1) Realizzazione dei punti vendita aziendali ed extra aziendali fissi finalizzati alla esposizione, degustazione e commercializzazione dei vini regionali, mediante investimenti per la costruzione, ristrutturazione e allestimento interno compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mobili da esposizione e degustazione (scaffalature, banconi, tavoli e sedie); 	<p>Il settore vitivinicolo prevede concessione di aiuti da parte dell'OCM alle singole imprese, per una serie di interventi previsti nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo. Di seguito vengono prese in considerazione le misure per le quali è richiesta una demarcazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> – La promozione a norma dell'articolo 45 del Reg UE 1308/13 (articolo 5 septies del Reg CE

- Elettrodomestici dedicati (lavastoviglie, frigoriferi);
- Arredi e/o mobili per ufficio;
- Hardware e software per la vendita (PC fissi e portatili, stampanti, fax, software);

2) Costruzione/ristrutturazione di beni immobili incluse le sistemazioni delle aree esterne a servizio degli stessi, finalizzati alla produzione, trasformazione commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, escluso l'acquisto di terreni e fabbricati, esclusi i lavori di abbellimento e manutenzione ordinaria e le riparazioni.

3) Acquisto di impianti e/o macchinari e/o attrezzature nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP, compresi:

- Hardware (PC fissi e portatili, stampanti e fax);
- Arredi e/o mobili per ufficio; software di gestione per gli impianti per cantina, magazzino e ufficio;
- Recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques), compresi porta botti e barriques;
- Macchine e/o attrezzature per la movimentazione dei vini e del magazzino di cantina ivi compresi muletti o similari, giropallets per la movimentazione di bottiglie e pompe di travaso anche complete di elettrocompressore;
- Investimenti volti ad introdurre sistemi volontari della qualità;
- Impianti, macchinari e attrezzature per la per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione).

4) Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce, compresi hardware e software dedicati.

Sono comprese le spese tecniche e generali fino ad un massimo del 4% dei costi ammissibili al netto dell'IVA per:

- Onorari consulenti progettisti per studi di fattibilità e progettazione operazioni ai punti 1, 2, 3 e 4;
- Acquisizione brevetti e licenze per operazioni ai punti 1,2 ,3 e 4.

555/08). Non si prevede di attivare la misura rivolta al mercato interno che quindi verrà esclusivamente finanziata attraverso le misure del PSR (misura 3), mentre la misura per la promozione sui mercati extra UE verrà finanziata solo con le risorse e regole dell'OCM.

- La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti compreso il reimpianto a norma dell'articolo 46 del Reg UE 1308/13 (art. 6 bis comma 3 Reg CE 555/08) verranno sostenute con l'OCM e non potranno essere ammissibili con le misure del PSR. Con le misure del PSR verranno finanziati solo operazioni relative ad investimenti materiali per la gestione delle operazioni colturali e di raccolta che non sono previste nell'OCM.

- Gli investimenti a norma dell'articolo 50 del Reg UE 1308/13, investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Questi investimenti sono volti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa ed il suo adeguamento alle richieste del mercato, nonché all'aumento della competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili, possono essere sostenuti dalle misure del PSR in particolare misura 4, misura 6 e misura 16. Si ritiene, fino a che non sarà operativo un sistema informativo unico che consenta il controllo "no double funding", di demarcare il sostegno come segue:

- Investimenti fino a 50.000 euro OCM Vino
- Investimenti oltre i 50.000 euro PSR.

- La vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e potrebbe essere attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del PSR per le misure 10 e 11. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM verrà decurtato dai premi previsti dalle richiamate misure 10 e 11, secondo le modalità di calcolo standard di costi aggiuntivi e dai mancati redditi, con riferimento al beneficiario ed all'annata agraria.
- L'innovazione nel settore vitivinicolo per investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n.

	<p>1308/2013.</p> <p>Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e può includere anche il trasferimento di conoscenze. Il Mipaaf non ha inteso attivare la misura dell'innovazione con il PNS pertanto le azioni di innovazione, la formazione, l'informazione e la consulenza relative al settore vitivinicolo, verranno sostenute solo con le misure 1.2 e 16 dello Sviluppo Rurale.</p>
--	--

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A12: Complementarietà OCM vino -PSR Molise

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
La regione non ha attivato la Misura investimento nell'ambito del PNS	<p>La complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti nel PNS al settore vitivinicolo e quelli del PSR regionale è dettata da specifiche disposizioni ministeriali (DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni) che individua le tipologie ammesse a sostegno per gli investimenti attuati nei due strumenti programmatori. Gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del reg UE n.1308/2013 sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM vino e sono quindi esclusi dal PSR. Gli investimenti comprendono una o più delle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto; b) La diversa collocazione/reimpianto di vigneti; c) Il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro; d) Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile la riconversione varietale.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A13: Complementarietà OCM vino-PSR Piemonte

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione: Investimenti materiali per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 2. Acquisto di recipienti e contenitori in legno per l'invecchiamento dei vini. 3. Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto: – Cantina; 	<p><u>Risultano finanziabili dall'OCM le seguenti operazioni:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti per le aziende agricole. Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali, eventuale smaltimento palificazione; Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo; drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi); eliminazioni infestanti, trattamenti e concimazione di allevamento; potatura e

<ul style="list-style-type: none"> – Cantina fuori terra; – Cantina interrata, – Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli; – Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale prodotti vitivinicoli; – Fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli; – Riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli; – Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli; – Riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli; – Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli; – Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli; – Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli; – Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli; – Impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino. 	<p>legatura di allevamento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi; 3. Vendemmia in verde. 4. Misura investimenti nel settore vitivinicolo. Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione. Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale di degustazione. È inoltre possibile prevedere il finanziamento di punti vendita extra aziendali che possono essere ubicati: - In Italia, al di fuori del Piemonte: - al di fuori dell'Italia, in altri Paesi UE. <p><u>Con il PSR risultano finanziabili le seguenti operazioni</u></p> <p>1) Misura investimenti nel settore vitivinicolo Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli. – Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli. Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina. Macchine per distribuzione acque reflue di cantina. <p>Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(UE) 1308/13 - OCM).</p>
--	--

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A14: Complementarietà OCM vino-PSR Puglia

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale: <ul style="list-style-type: none"> – Ristrutturazione ed ammodernamento dell'immobile; – Arredi e materiali informatici. 2. Attività di e-commerce, Cantine virtuali: <ul style="list-style-type: none"> – Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico. 3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola: <ul style="list-style-type: none"> – Show-room; – Realizzazione di network; – Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (razionalizzare e meglio 	<p>Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie; 2. La realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale; 3. L'attività e-commerce (cantina virtuale); 4. La logistica a sostegno della filiera vitivinicola; 5. Misure di promozione sui mercati dei paesi

organizzare la catena trasporto - stoccaggio - distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).

terzi;

6. Vendemmia in verde.

Il PSR interverrà:

1. Per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4;
2. Per tutti gli altri investimenti materiali e immateriali in impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle aziende vinicole con la Misura 4;
3. Nella promozione negli Stati Membri dell'Unione Europea (mercato interno) con la Misura 3.

Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l'attivazione della misura sull'innovazione e, quindi, le attività di formazione, l'informazione e la consulenza rivolte ad aziende viti-vinicole viene finanziata con le Misure 1.2 e 16 del PSR.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A15: Complementarietà OCM vino -PSR Sardegna

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>Tutti gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) 1308/2013; b) Lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connesse con i prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) 1308/2013. <p>Sono comprese le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti (onorari, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze).</p>	<p>I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo, di cui alla sezione 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013, non possono concedere alcun sostegno agli interventi contenuti nel programma di sviluppo rurale. La complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti dal Programma nazionale di sostegno nel settore del vino e quelli del PSR è la seguente:</p> <p><u>Sono sostenute dal PSR e non dall'OCM:</u></p> <p>La promozione del vino sul mercato interno (sottomisura 3.2);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti gli investimenti aziendali, ad eccezione della ristrutturazione e riconversione vigneti previsti dal Programma di Sostegno nel settore del vino (PNS) ai sensi dell'art.46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (sottomisura 4.1 e misura 5); 2. Gli investimenti relativi all'impianto di nuovi vigneti in seguito ad autorizzazioni, concesse ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (sottomisura 4.1); L'innovazione nel settore vitivinicolo: investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, (misure 1, 2, 4 e 16); 3. Gli investimenti materiali e immateriali nella realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture vinicole nonché in strutture di commercializzazione realizzate nel territorio regionale con un importo di progetto superiore a 400.000 euro (sottomisura 4.2). <p><u>Sono sostenute dall'OCM e non dal PSR:</u></p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. La ristrutturazione e riconversione del vigneto ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e sezione 2 del Reg. (UE) n. 1150/2016; 2. Gli investimenti materiali o immateriali in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione da realizzarsi fuori dal territorio regionale, di cui alla misura investimenti del PNS (all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013); 3. Gli investimenti materiali e immateriali, da realizzarsi nel territorio regionale e con un importo di progetto fino a 400.000 euro, di cui alla misura investimenti del PNS (all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013). Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili. Sarà in ogni caso assicurato il rispetto delle linee di demarcazione stabilite nel piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.
--	---

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella 16: Complementarietà OCM vino -PSR Sicilia

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1. Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Cantina; – Cantina fuori terra; – Cantina interrata; – Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli; – Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale; – Fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli; – Riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli; – Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli; – Riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli; – Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli; 	<p>Considerata la positiva esperienza maturata durante la Programmazione 2007-2013, in questa prima fase si attiveranno tutti gli interventi previsti nell'ambito delle misure dell'OCM Vitivinicolo. Con il PSR potranno essere finanziati gli impianti di vigneto autorizzati ai sensi degli artt. 63 e 64 del Reg. (UE) n. 1308/2014, non previsti nell'ambito delle misure dell'OCM. Gli interventi riguardanti le fasi del ciclo di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e gli interventi irrigui si prevedono nell'ambito dell'OCM.</p>

- Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;
- Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli:
- ivi comprese le attrezzature di laboratorio di analisi enologiche (strumentazione per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo, e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
- Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli (acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter);
- Macchine per distribuzione acque reflue in cantina;
- Impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione vino;
- Impianto trattamento reflui cantina;
- E-commerce "cantina virtuale" piattaforme Web finalizzate al commercio elettronico
- (Registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, pc, stampanti e fax).
- Sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione.

2. Punti vendita aziendali ed extra aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione

- Investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
- Investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche;
- Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A17: Complementarietà OCM vino -PSR Toscana

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
La regione non ha attivato la Misura Investimento nell'ambito dell'OCM	Le misure per le quali esiste una complementarietà sono le seguenti: a) Promozione: il Mipaaf non prevede di attivare la misura della promozione rivolta al mercato interno, mentre è già attiva quella per i paesi terzi. Il problema della complementarietà con la misura 3.2 del

	<p>PSR non si pone in quanto questa prevede solo la promozione sul mercato interno. b) ristrutturazione dei vigneti compreso il reimpianto per ragioni fitosanitarie: tutte le operazioni relative a questa misura sono finanziate esclusivamente a valere sulle risorse dell'OCM Unica. Non si prevede la possibilità di presentare domande sulle sotto misure 4.1 e 5.2 del PSR. Nella sottomisura 4.1 e 5.2 del PSR sono finanziati gli investimenti materiali per la gestione/esecuzione delle operazioni colturali e di raccolta nel vigneto. f) Investimenti: la Misura in regione toscana non sarà utilizzata in considerazione delle difficoltà di complementarietà per singola operazione e della tempistica di realizzazione delle operazioni. Pertanto, tutti gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutturazione vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione sono finanziati nelle sotto misure 4.1, 4.2, 5.2, 16.4 del PSR fermo restando le limitazioni in esse contenute. g) Innovazione nel settore vitivinicolo: allo stato attuale il Mipaaf attraverso il PSN non intende attivare la misura innovazione nel settore vitivinicolo che pertanto risulterà finanziata solamente all'interno del PSR attraverso la Misura 1.2 e 16.2</p>
--	---

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A18: Complementarietà OCM vino-PSR P.A Trento

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>Investimenti materiali e/o immateriali in macchine, attrezzature vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, la competitività delle aziende e l'adeguamento alle richieste del mercato riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisto macchine, attrezzature, contenitori per la lavorazione e la trasformazione del vino, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; 2. Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione del vino; 3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera; 4. Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera. 	<p>Per quanto riguarda il settore vitivinicolo gli aiuti relativi gli investimenti dell'OCM saranno riservati al finanziamento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; 2. Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale; 3. Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione; 4. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera; 5. Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti

	<p>tecnologici e lavori di posa in opera.</p> <p>Il PSR con l'Operazione 4.1.1, interverrà a sostegno di investimenti relativi all'acquisto, realizzazione e adeguamento di strutture a servizio della produzione, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali (es. deposito attrezzi, celle frigorifere, cantine, magazzini, punti vendita compreso l'acquisto di attrezzature e impianti; acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle coltivazioni con carattere di innovazione. Per quanto riguarda l'acquisto si precisa che deve limitarsi al 15% della spesa totale ammissibile dell'intervento. Tale acquisto deve comportare un risparmio di suolo agricolo con riflessi positivi a livello ambientale e deve essere inoltre collegato ad una trasformazione sostanziale finalizzata a migliorare la struttura. Per il settore vitivinicolo l'acquisto di attrezzature e macchine è escluso in quanto investimenti finanziati dal Programma Operativo dell'OCM vino di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013. Il PSR con l'Operazione 4.2.1 finanzia per il settore vitivinicolo l'acquisto e la realizzazione di enopoli (per quanto riguarda l'acquisto si precisa che deve limitarsi al 15% della spesa totale ammissibile dell'intervento). Tale acquisto deve comportare un risparmio di suolo agricolo con riflessi positivi a livello ambientale e deve essere inoltre collegato ad una trasformazione sostanziale finalizzata a migliorare la struttura; la ristrutturazione e l'ampliamento di enopoli esistenti; gli impianti di automazione a controllo logico per le diverse fasi della lavorazione compresi gli impianti per la gestione e depurazione dei reflui di scarico e gli impianti di refrigerazione; l'acquisto e la riconversione tecnologica di linee di imbottigliamento e confezionamento. Per tutte le Misure all'interno del PSR relative al settore vino e per le quali sussiste il rischio di sovrapposizione di aiuti, si farà riferimento alla linea di demarcazione indicata dal piano nazionale di sostegno. Gli interventi potenzialmente a rischio di doppio finanziamento sono le Operazioni 4.1.1 e 4.2.1.</p>
--	---

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A19: Complementarietà OCM vino-PSR Umbria

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, ristrutturazione, acquisizione di beni immobili, di impianti aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche finalizzati all'aggregazione tra imprese, compresi le sistemazioni delle aree esterne a servizio degli impianti; 2. Investimenti aziendali volti a migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili; 	<p>Gli investimenti per la misura della "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" prevista dall'articolo 46 del Reg (UE) n. 1308/2013 sono ammissibili al sostegno nell'ambito dell'OCM vino e sono quindi esclusi dal PSR. Il D.M. n. 15938 del 20 dicembre 2013 elenca le operazioni che nell'ambito dell'OCM vino possono essere finanziate nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti che prevede la realizzazione o modifica di impianti viticoli. Le seguenti altre operazioni non sono invece ammissibili nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei</p>

3. Investimenti per l'acquisizione, la realizzazione e l'allestimento di punti vendita, show rooms, sale di degustazione di prodotti vitivinicoli sia aziendali che extra aziendali nell'ambito territoriale dei paesi aderenti all'U.E ivi compresi eventuali annessi magazzini e la sistemazione delle aree esterne a servizio delle strutture. Tali strutture dovranno essere utilizzate esclusivamente per i vini DOP e IGP della Regione Umbria prodotti e lo imbottigliati dal beneficiario;
4. Acquisto (o leasing con patto di acquisto) di beni mobili, macchine e attrezzature nuove, per la produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. In presenza di leasing potranno essere sostenute le rate maturate alla data di presentazione della domanda di pagamento;
5. Acquisto di recipienti e contenitori, ivi comprese le barriques per l'affinamento e la movimentazione dei prodotti vitivinicoli;
6. Acquisto di hardware, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio;
7. Acquisizione di software per la gestione aziendale;
8. Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
9. Spese per l'acquisto di brevetti e licenze;
10. Sono comprese le spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti, fino ad un massimo del 12% del volume degli investimenti ritenuti ammissibili per investimenti immobiliari e 5% per investimenti mobiliari.

vigneti e pertanto possono essere finanziate dal PSR: modifica del profilo del terreno, livellamento del suolo, trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine, rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto, allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto, protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso: o costruzione di schermi o protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali, protezione da uccelli per esempio attraverso o copertura dei filari del vigneto con reti di protezione o macchine per spaventare gli uccelli o protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali, protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione, costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento, passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto, elevatori.

Per la misura di Promozione del vino nei Paesi terzi prevede che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano compatibili con le misure finanziate con il regolamento orizzontale sulla informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi, e con le misure finanziate con il PSR oltre che nell'ambito di campagne nazionali e regionali. Nello specifico, la demarcazione sarà di tipo territoriale, e precisamente saranno finanziate iniziative di promozione di vino nel mercato interno con il PSR. Mentre analoghe iniziative nei paesi terzi saranno finanziate solo con l'OCM. Si conferma, pertanto, che tutte le linee di demarcazione indicate nel PSN di sostegno per il settore vitivinicolo saranno rispettati.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A20: Complementarietà OCM vino -PSR Valle d'Aosta

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
La regione non ha attivato la Misura Investimento nell'ambito dell'OCM	In particolare, nell'ambito dell'OCM vino la Regione Valle d'Aosta ha attivato soltanto la misura di intervento relativa alla misura promozione nei Paesi terzi (art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013), nell'ambito dei progetti multiregionali con la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 6 DM 22 luglio 2010 e art. 4 del decreto dipartimentale n. 7787 del 30 aprile 2013: non vi sono rischi di sovrapposizione con gli interventi previsti dalla Misura 3.2 il cui campo di applicazione è il mercato interno.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella A21: Complementarietà OCM vino-PSR Veneto

Investimenti finanziabili con OCM	Demarcazione contenuta nel PSR
<p>1. Acquisto attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gestione aziendale; – Controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto; – Sviluppo di reti di informazione e comunicazione; – Commercializzazione delle produzioni. <p>2. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto attrezzature laboratorio per l'analisi chimico- fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni. <p>3. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra aziendali e:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli <p>4. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli atte a svolgere le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pigiatura/dirasatura, pressatura, filtrazione/centrifugazione/flottazione, concentrazione/arricchimento, stabilizzazione, refrigerazione, trasporto materie prime prodotti e sottoprodotti (pompe, nastri, coclee) dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc.), imbottigliamento, confezionamento, automazione magazzino, appassimento uve. 	<p>Gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del reg UE n. 1308/2013 sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM vino e sono quindi esclusi dal PSR. Gli investimenti comprendono una o più delle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto; 2. La diversa collocazione/reimpianto di vigneti; 3. Il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro; 4. Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile la riconversione varietale.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

B - Appendice settore olivicolo

Tabella B1: Complementarietà OCM olio-PSR Abruzzo

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP. 	<ul style="list-style-type: none"> – Azioni di carattere individuale per le quali si prevede un costo complessivo dell'intervento > 10.000 euro.
<p>Demarcazione garantita da</p> <ul style="list-style-type: none"> – Distinzione tra azioni di carattere collettivo ed individuale e adozione soglia finanziaria. – Adozione di apposite procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione. – Le organizzazioni riconosciute ai sensi degli art. 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 sono tenute, per loro conto e dei propri membri, a rinunciare per iscritto ad ogni altra forma di supporto finanziata con gli strumenti dell'Unione con riferimento all'operazione oggetto di finanziamento nell'ambito dell'art. 29 del medesimo regolamento. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B2: Complementarietà OCM olio-PSR Basilicata

OCM	PSR
<p>Il capitolo 14 del PSR non presenta informazioni di dettaglio.</p>	
<p>Demarcazione garantita da</p> <ul style="list-style-type: none"> – Futura implementazione di una specifica procedura di gestione e controllo attraverso l'incrocio del CUAA. – Adozione di un Sistema di controllo sugli investimenti sui singoli CUAA dei beneficiari PSR e OCM. Dalla data di presentazione della domanda di aiuto al pagamento del saldo finale il beneficiario del PSR dovrà allegare l'elenco degli investimenti eventualmente realizzati in ambito OCM - modello CR1 che esplicita CUAA OP, CUAA Beneficiario, P.IVA, Fornitore, descrizione investimento, riferimenti fattura e importi controfirmato dal Presidente della Organizzazione dei Produttori ai fini della validazione dello stesso (detto modello è già utilizzato in ambito OCM ortofrutta). 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B3: Complementarietà OCM olio-PSR Calabria

OCM	PSR
<p>Attività di consulenza Sono escluse dalle attività di consulenza e assistenza progetti riguardanti le produzioni DOP</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; – Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; – L'assistenza specialistica sulle produzioni olivicole in tema ambientale verrà assicurata dall'OP tranne che per i criteri di gestione obbligatoria BCAA e sicurezza sul lavoro. 	<p>Attività di consulenza</p> <ul style="list-style-type: none"> – Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti; – Il PSR finanzia interventi di consulenza con esclusione delle attività di consulenza previste dall'OCM.

<p><u>Attività di formazione e informazione</u> Sono escluse dalle attività di formazione, informazione e dimostrazione progetti riguardanti le produzioni DOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali; 2. Formazione di panel di assaggiatori per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. <p>Attività dimostrative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale; 2. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata; 3. Azioni dimostrative/pratiche di tecniche alternative olivicole finalizzate alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale; 4. E/o al recupero ovvero riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia. <p>Attività di informazione</p> <p>Diffusione di informazioni sulle iniziative delle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.</p> <p><u>Investimenti ammessi con l'OCM olio:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono; 2. Iniziative collettive per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione; 3. Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione: <ul style="list-style-type: none"> – Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (limitatamente ad aziende di dimensioni < 2 ha, per investimenti superiori si dovrà afferire al PSR); – Sostituzione degli oliveti poco produttivi con nuovi oliveti (limitatamente ad aziende di dimensioni < 2 ha per investimenti superiori si 	<p><u>Attività di formazione e informazione</u></p> <p>Il PSR punterà in modo esclusivo a sviluppare competenze specifiche, attraverso corsi di formazione, workshop e coaching, finalizzati all'aggiornamento ed alla riqualificazione degli imprenditori e dei dipendenti del settore agricolo sulle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gestione dell'impresa agricola o forestale; – Tecniche colturali specialistiche; – Logistica; – Legislazione e obblighi sulle tematiche ambientali e non degli imprenditori agricoli e forestali; – Formazione degli operatori economici in tema di diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale e in tema di turismo e attrattività dei territori rurali; – Corsi di qualificazione per giovani imprenditori agricoli al fine del raggiungimento dei requisiti previsti. (ad esclusione dei corsi di formazione previsti da OCM apicoltura e OCM olio). <p>Attività dimostrative</p> <p>Le attività dimostrative per illustrare innovazioni tecnologiche, nuovi sviluppi delle funzioni d'uso delle macchine agricole e/o della trasformazione agroindustriale, nuove coltivazioni e/o nuovi metodi di conduzione e, in generale, tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni saranno finanziate dal PSR ad esclusione delle attività previste dall'OCM olio.</p> <p>Attività di informazione</p> <p>Per le azioni informative rivolte al settore agricolo e forestale ed alle piccole e medie imprese rurali interviene esclusivamente il PSR.</p> <p><u>Investimenti ammessi con PSR:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene. <p>Gli investimenti delle singole imprese o aziende agricole verranno realizzati solo nell'ambito del PSR.</p> <p>Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione per aziende con dimensioni > a 2 ettari.</p>
--	--

<p>dovrà afferire al PSR);</p> <ul style="list-style-type: none"> – Miglioramento delle condizioni di coltivazione di raccolta di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione; – Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio dell’olio di oliva e delle olive da tavola, valorizzazione dei residui di produzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola, miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell’olio di oliva; – Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell’olio di oliva vergine; – investimenti relativi all’utilizzo dei residui colturali, delle acque di vegetazione per fertirrigazione, delle sanse come ammendanti, come compost, come energia, come combustibile nonché come substrato per l’estrazione di composti dotati di attività biologica. <p>Saranno finanziati esclusivamente con l’OCM progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l’acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), per un contributo non superiore a € 200.000. Non sono ammessi a finanziamento con l’OCM interventi di tipo strutturale.</p>	<p>Sono finanziati dal PSR progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l’acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), oltre la soglia di 200.000 di contributo.</p>
<p>Demarcazione garantita da:</p> <p>Misura 1 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto.</p> <p>Misura 2 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto; in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN.</p> <p>Misura 4 - Controllo: Autocertificazione in fase di presentazione della domanda di aiuto; verifica attraverso le banche dati SIAN in fase di domanda di aiuto e di pagamento.</p>	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B4: Complementarietà OCM-PSR Campania

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP ad eccezione delle azioni corrispondenti a quelle di cui alle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 del PSR. 	<ul style="list-style-type: none"> – Interventi strutturali a livello di singole imprese di produzione, di trasformazione e di commercializzazione (a livello di singola impresa); – Acquisto di macchinari e impianti necessari per soddisfare esigenze per le fasi di coltivazione e raccolta delle cooperative socie di OP (sott. Misure 4.1 e 4.2); – Interventi agro climatico ambientali per il settore.
<p>Demarcazione garantita da</p> <ul style="list-style-type: none"> – Le organizzazioni riconosciute ai sensi degli art. 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 sono tenute, per loro conto e dei propri membri, a rinunciare per iscritto ad ogni altra forma di supporto finanziata con gli strumenti dell’Unione con riferimento all’operazione oggetto di finanziamento nell’ambito dell’art. 29 del medesimo regolamento. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B5: Complementarietà OCM olio-PSR Emilia Romagna

OCM	PSR
Il capitolo 14 del PSR non fornisce indicazione di dettaglio.	
Demarcazione garantita da	
<ul style="list-style-type: none"> – Le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola, e loro forme associative, non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM alle analoghe azioni del PSR (art. 29). – I soci delle Organizzazioni di Produttori e delle AOP non possono accedere alle azioni del PSR riguardanti l’assistenza tecnica, la formazione e la consulenza aziendale, che rientrano nell’attività ordinaria svolta dall’OP e finanziata nell’ambito dell’OCM. – Per le azioni del PSR che prevedono investimenti non si configura rischio di sovrapposizione in quanto per tali interventi l’OP non può accedere al PSR e la singola azienda agricola non accede direttamente al finanziamento dell’OCM. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B6: Complementarietà OCM olio-PSR Friuli Venezia Giulia

OCM	PSR
– Azioni di carattere collettivo.	– Interventi aziendali individuali.
Demarcazione garantita da	
<ul style="list-style-type: none"> – Nel settore olivicolo il PSR non finanzia gli interventi previsti da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi degli articoli 152, 156 e 157 del reg. (UE) 1308/2013, negli ambiti di cui all’art. 29 del regolamento medesimo. – Le organizzazioni e associazioni, di cui agli articoli 152, 156 e 157 del reg. (UE) 1308/2013, negli atti costitutivi si impegnano, anche in nome dei propri associati, a rinunciare a qualsiasi finanziamento previsto da altri regimi di sostegno dell’Unione europea per gli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 29 del reg. (UE) 1308/2013. – Gli interventi aziendali individuali possono essere finanziati nell’ambito del PSR solo per i produttori che non sono soci delle organizzazioni e associazioni suindicate. – Non possono accedere all’intervento 3.1 Sostegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del PSR, le imprese olivicole, anche non facenti parte di OP, che si avvalgono di sistemi di certificazione ai sensi del Reg.(UE) 1151/2012 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B7: Complementarietà regione OCM olio-PSR Lazio

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Azioni di carattere collettivo; – Formazione, informazione e consulenza per tutte le materie settore. 	<ul style="list-style-type: none"> – Interventi aziendali individuali; – Formazione, informazione e consulenza per tutte le materie non settoriali.
Demarcazione garantita da	
<ul style="list-style-type: none"> – Le Organizzazioni di Produttori, e loro forme associative, riconosciute ai sensi dell’articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM alle analoghe azioni del PSR (art. 3 Reg. (UE) 611/2014). – Le organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni "inter-branch" come riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono impegnarsi per iscritto, per proprio conto e per conto dei loro membri associati, a rinunciare a qualunque finanziamento concesso nell'ambito di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione per quelle misure già finanziate nell'ambito dell'articolo 29 del suddetto regolamento. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B8: Complementarietà OCM olio-PSR Liguria

Nella tabella, in corsivo, sono indicati gli interventi a rischio di “double funding tra i due pilastri”.

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Monitoraggio e gestione del mercato (livello nazionale); – Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità (livello nazionale); – Mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale (livello regionale); – Elaborazione di buone pratiche per l’olivicoltura (livello regionale); – Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, nonché progetti di osservazione all’andamento stagionale (livello regionale); – Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell’ambiente e al mantenimento del paesaggio (livello regionale); – Protezione delle varietà rustiche e a rischio di estinzione (livello regionale); – Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (livello regionale); – Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi (livello regionale); – Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali (livello regionale); – Formazione e comunicazione (livello regionale); – Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie (livello regionale). 	<ul style="list-style-type: none"> – Mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale (rischio di doppio finanziamento misura 4.1); – Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, nonché progetti di osservazione all’andamento stagionale (rischio di doppio finanziamento misura 1.2); – Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell’ambiente e al mantenimento del paesaggio (rischio di doppio finanziamento misura 1.2); – Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (rischio di doppio finanziamento misura 4.1); – Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi (rischio di doppio finanziamento evitato attraverso un controllo ex ante); – Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali (rischio di doppio finanziamento misura 1.1); – Formazione e comunicazione (rischio di doppio finanziamento evitato attraverso un controllo ex ante).
<p>Demarcazione garantita da</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per le operazioni per le quali sussiste un rischio di doppio finanziamento si esegue un controllo preventivo a livello di beneficiario e si individuano gli olivicoltori che sono soci delle OP – l’elenco dei soci delle OP è infatti in possesso dell’Autorità di gestione. I soci delle OP, così individuati, sono esclusi dai benefici delle misure del PSR per le quali è effettivo il rischio di doppio finanziamento (1.1, 1.2, 4.1), nel caso si tratti di operazioni che riguardano del tutto o in parte i prodotti olivicoli. – In attesa dell’implementazione di un sistema informatico – grazie ad una codifica degli interventi- che consentirà il controllo a livello di singola domanda. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B9: Complementarietà OCM olio-PSR Lombardia

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Interventi inerenti la formazione, l'informazione e scambi aziendali per le OP e le aziende aderenti ad OP; – Consulenza aziendale; – Informazione e promozione dei prodotti di qualità; – Investimenti materiali e immateriali di cui all'art 29, lett.c (Reg UE n.1308/2013). 	<ul style="list-style-type: none"> – Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità; – Interventi di ammodernamento delle singole aziende.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B9: Complementarietà OCM olio-PSR Marche

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Il settore oleicolo prevede concessione di aiuti da parte dell'OCM alle OP/AOP per la realizzazione di programmi di attività volti al miglioramento della qualità e la sicurezza alimentare; – Investimenti collettivi per impianti di trasformazione e/o commercializzazione; – Informazione, formazione e consulenza per i soci OP su materie inerenti il settore olivicolo; – Interventi chiaramente differenti da quelli previsti per le misure 10 e 11. 	<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti realizzati dai soci dell'OP; – Interventi previsti nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B10: Complementarietà OCM olio-PSR Molise

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Attività dimostrative relative all'uso di macchine e tecniche per il controllo delle fitopatie; – Attività di formazione e di consulenza aziendale finanziate nell'ambito dei PO. 	<ul style="list-style-type: none"> – Tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione; – Attività di formazione e di consulenza aziendale non finanziate da PO.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B11: Complementarietà OCM olio-PSR Puglia

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti materiali e immateriali sostenuti direttamente da OP per impianti collettivi di trasformazione e/o stoccaggio e/o confezionamento e/o commercializzazione > 100.000 euro; – Investimenti materiali e immateriali sostenuti dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP per

	<p>tutte le tipologie di intervento;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Attività di formazione, informazione e consulenza a: imprese agricole socie dell’OP/AOP per tutte le tematiche con esclusione per quelle afferenti al settore ed imprese agricole non socie dell’OP/AOP per tutte le tematiche; – Pagamenti riferiti ad impegni a superficie per operazioni nell’ambito delle misure 10 e 11.
<p>Demarcazione garantita da</p> <ul style="list-style-type: none"> – Art. 3 del Reg. (UE) 611/14 le OP, e loro forme associative, riconosciute ai sensi dell’articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM alle analoghe azioni del PSR. – Art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l’ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a) del medesimo articolo, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettivamente ai sensi degli articoli 152, 156 e 157 del Reg. (UE) n. 1308/2013 si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell’articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell’Unione per le misure finanziate ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di cui sopra. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B12: Complementarietà OCM olio-PSR Sardegna

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti sostenuti direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo > 200.000 euro; – Investimenti sostenuti dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP; – Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza (misure 1 e 2) destinate ai soci dell’OP, ad eccezione dei soci che partecipano ai Programmi di attività; – Misure agro-climatico ambientali e agricoltura biologica: impegni assunti dai soci dell’OP, ad eccezione dei soci che partecipano ai Programmi di attività.
<p>Demarcazione garantita da</p> <ul style="list-style-type: none"> – L’Organizzazione di Produttori (OP) beneficiaria dei Programmi di attività finanziati a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell’Unione (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014). – La verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi. Fino all’entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B13: Complementarietà OCM olio-PSR Sicilia

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Iniziative di formazione e comunicazione; – Acquisto di attrezzature e mezzi di raccolta da parte delle OP per un importo massimo di 30.000 euro; 	<p>Il PSR contribuirà al trasferimento di conoscenze ed informazioni (M1.2), al miglioramento della competitività del settore agricolo (M4.1) e dell’organizzazione della filiera agroalimentare (M3.2). Finanzia interventi volti a</p>

<ul style="list-style-type: none"> – Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi; – Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie delle azioni OCM; – Acquisto di macchinari e/o impianti, finalizzati allo stoccaggio e/o riutilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole per un massimo di 20.000 euro per anno e per programma di sostegno; – Acquisto di macchinari e/o impianti, finalizzati allo stoccaggio e/o riutilizzo dei sottoprodotti di trasformazione olivicola-olearia per un massimo di 120.000 euro; – Acquisto da parte delle OP di macchine e attrezzature per la lavorazione delle olive per un importo massimo di 100.000 euro; – acquisto di macchine e attrezzature per il confezionamento delle olive per un importo massimo di 120.000 euro – Acquisto di cassette o bins da parte delle OP per un importo massimo di 15.000 euro; – Impianti di oliveti e/o sostituzione piante con l'uso di varietà rustiche o a rischio di estinzione per le aziende che non posseggono le dimensioni economiche per accedere al PSR; – Muretti, terrazzamenti e ciglionamenti nell'ambito di progetti atti al recupero di oliveti di particolare interesse; – Introduzione e ammodernamento di sistemi di irrigazione a basso volume di adeguamento e connessa assistenza tecnica. 	<p>ripristinare, valorizzare gli ecosistemi (M4.4) e incentivare l'uso efficiente delle risorse (M4.1).</p>
--	---

Demarcazione garantita da

La demarcazione in questa prima fase è individuata in termini di soglia finanziaria. In ogni caso le OP per accedere all'OCM dovranno impegnarsi formalmente, anche a nome dei propri soci, a non accedere ad altro programma di sostegno comunitario.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B14: Complementarietà OCM olio-PSR Toscana

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti sostenuti dalle OP nell'ambito dei loro rispettivi PO; – Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza per le produzioni olivo-oleicole – Impegni diversi da quelli previsti dalle misure 10 e 11 del PSR, 	<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti sostenuti direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000 euro; – Investimenti sostenuti dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP; – Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza ai soci dell'OP per tutte le materie escluso l'olio di oliva; – Impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B15: Complementarietà OCM olio-PSR P.A Trento

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> – Interventi strutturali e dotazioni aziendali non finanziate dai PO; – Il PSR non prevede interventi a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore olio d’oliva.
<p>Demarcazione garantita da</p> <p>L’intervento previsto dal PSR è completare con il sostegno specifico previsto dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 poiché trattasi di misura di sostegno al reddito e di aiuto accoppiato a superficie (commisurato con la produzione di olio) teso al miglioramento della qualità. Tutte le organizzazioni di produttori e associazioni delle OP e qualsiasi altra organizzazione riconosciuta ai sensi del 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 devono dichiarare per iscritto di non essere potenziali beneficiari degli aiuti previsti dall’art. 29 del Reg. 1308/2013 (OCM).</p>	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B16: Complementarietà OCM olio-PSR Umbria

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> – Interventi esclusivi a livello di imprese di produzione, di trasformazione e Commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e di dotazioni aziendali individuali; – Sono escluse dal sostegno tutte quelle attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzino o di trasformazione.
<p>Demarcazione garantita da</p> <ul style="list-style-type: none"> – La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell’OCM olio e PSR è assicurata da quanto disposto dai Reg. (UE) 611/14 e 615/14 che garantiscono il “no double funding”. In particolare, l’art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l’ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell’articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell’Unione. – A livello di domanda di aiuto l’Organismo Pagatore, attraverso il proprio sistema informativo, verifica che non ci siano domande di aiuto per lo stesso investimento, sia nel PSR che nei Programmi Operativi inerenti il settore di olio di oliva e olive da tavola, sia a livello di Organizzazione di produttori che di singolo membro associato. 	

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella B17: Complementarietà OCM olio-PSR Veneto

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> – Finanzia interventi a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali; – Sono comunque escluse dal sostegno tutte quelle attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzino o di trasformazione.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

C - Appendice settore ortofrutticolo

Tabella C1: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Abruzzo

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti in immobilizzazioni materiali		Aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP: tutte le tipologie di intervento.
	Aziende ortofrutticole socie di OP/AOP: investimenti < 100.000 euro inclusi gli impianti arborei.	Aziende ortofrutticole socie di OP/AOP : investimenti > 100.000 euro con esclusione degli impianti arborei.
	Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP.	Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP: tutte le tipologie di intervento.
		Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP investimenti > 500.000 euro.
		Imprese non socie di OP/AOP o che non svolgono esse stesse il ruolo di OP/AOP: tutte le operazioni/interventi individuati nelle singole Misure.

Critério di complementarietà e demarcazione

In corso l'implementazione di una specifica procedura di gestione e controllo attraverso l'incrocio del CUAA.

La demarcazione riguardante le azioni di sostegno quali gli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso e in alcuni casi sulla tipologia di operazione/intervento.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. In fase di controllo in situ (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate.

Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP. Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C2: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Basilicata

Ambito di intervento	Critério di complementarietà e demarcazione
Investimenti materiali e immateriali	Futura implementazione di una specifica procedura di gestione e controllo attraverso l'incrocio del CUAA.
	La demarcazione sarà garantita attraverso un controllo sugli investimenti sui singoli CUAA dei beneficiari PSR e OCM.
	Il beneficiario del PSR dovrà allegare l'elenco degli investimenti eventualmente realizzati in ambito OCM - modello CR1 che esplicita CUAA OP, CUAA Beneficiario, P.IVA, Fornitore, descrizione investimento, riferimenti fattura e importi controfirmato dal Presidente della Organizzazione dei Produttori ai fini della validazione dello stesso.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C3: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Calabria

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti in immobilizzazioni materiali	Progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione, compresi investimenti immobiliari funzionali alla Produzione, progetti per l'acquisto di macchine per il condizionamento e la lavorazione dei prodotti presentati dalle OP o dalle cooperative associate, fino ad un massimo di contributo di 250.000 euro con progettualità collettiva.	Progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione, compresi investimenti immobiliari funzionali alla produzione, progetti per l'acquisto di macchine per il condizionamento e la lavorazione dei prodotti presentati dalle OP o dalle cooperative associate, oltre la soglia di 250.000 euro di contributo con progettualità collettiva.
	Progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto, i progetti di valorizzazione e promozione della produzione agricola finalizzati all'acquisto di attrezzature per il trasporto in atmosfera controllata dei prodotti ortofrutticoli, celle frigorifere anche connesse alla prevenzione e gestione delle crisi, presentati dalle OP o da loro cooperative associate fino ad una soglia di 200.000 euro di contributo per progetti collettivi.	Progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto, i progetti di valorizzazione e promozione della produzione agricola finalizzati all'acquisto di attrezzature per il trasporto in atmosfera controllata dei prodotti ortofrutticoli, celle frigorifere anche connesse alla prevenzione e gestione delle crisi, presentati dalle OP o da loro cooperative associate oltre la soglia di 200.000 euro di contributo per progetti collettivi.
	Acquisto impianti antigrandine, copertura di serre, tunnel, ecc. e altre tipologie di copertura aventi durata pluriennale. Serre per aziende con estensione massima di mq 5.000 per progetti esclusivamente presentati con l'OCM.	Il PSR finanzia la realizzazione e ristrutturazione di serre di tipo innovativo a basso impatto ambientale (colture fuori suolo) che assicurino il contenimento dei costi energetici e riducono i costi di produzione.
	Miglioramento della competitività dell'ortofrutticoltura: - Riconversione Varietale delle specie frutticole con inclusione di tutti gli interventi agronomici a servizio compresi i sistemi di irrigazione a basso consumo di acqua; - Limitatamente ad aziende, socie dell'OP, di dimensioni < 3 ha. Per investimenti superiori si dovrà afferire al PSR, (relativamente alla congruità dei costi si farà riferimento al prezzario regionale ove non prevista norma specifica nei piani operativi delle OP Olivicole).	Miglioramento della competitività dell'ortofrutticoltura Riconversione Varietale delle specie frutticole con inclusione di tutti gli interventi agronomici a servizio compresi i sistemi di irrigazione a basso consumo di acqua. Sono ammissibili interventi per aziende, socie dell'OP, di dimensioni superiori a 3 ha.
Azioni di formazione e consulenza	Formazione e informazione inerenti le azioni e le misure dei piani operativi delle OP nonché le modalità partecipative. Azioni di consulenza Per i produttori aderenti a specifica misura dei Programmi delle OP è prevista:	Azioni di consulenza Le OP possono attivare misure collettive afferenti alla misura 2 ad eccezione di quelle previste dall'OCM. Le aziende che non

	<p>1. Assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile per gli interventi di produzione integrata e produzione biologica e la protezione dell'ambiente;</p> <p>2. Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti (miglioramento qualitativo delle produzioni, controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e dei soci);</p> <p>3. Assistenza, relative a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità.</p> <p>I soci delle OP non possono accedere alla misura 2 per quanto riguarda gli interventi di Assistenza Tecnica previsti dalle OP per i prodotti per cui la stessa è stata riconosciuta.</p>	<p>aderiscono Piano operativi per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti.</p>
<p>Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari</p>	<p>Attività di promozione relativamente a</p> <p>1. Misure inerenti la gestione e la prevenzione delle crisi di mercato;</p> <p>2. Promozione di marchi commerciali delle Organizzazioni di Produttori:</p> <p>a) A livello nazionale e per importi fino 100.000 euro di contributo al fine di informare i consumatori. Per progettualità superiori si rimanda al PSR;</p> <p>b) Nei Paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.</p>	<p>Promozione sul mercato nazionale per progetti di entità > a 100.000 euro di contributo.</p> <p>Promozione nei mercati interni.</p>

Criterio di complementarità e demarcazione

Misura 1 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto.

Misura 2 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto; in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN.

Misura 3 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto.

Misura 4 - Controllo: Autocertificazione in fase di presentazione della domanda di aiuto; verifica attraverso le banche dati SIAN in fase di domanda di aiuto e di pagamento.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C4: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Campania

Ambito di intervento	OCM	PSR
<p>Investimenti in immobilizzazioni materiali</p>	<p>Interventi relativi ad investimenti finalizzati a soddisfare esigenze aziendali < 50.00 euro.</p>	<p>Interventi relativi ad investimenti finalizzati a soddisfare esigenze aziendali > 50.00 euro.</p>
	<p>Interventi di realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture agroindustriali, comprensive degli impianti tecnologici</p>	<p>Interventi di realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture agroindustriali, comprensive degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento e la</p>

	necessari al loro funzionamento e la realizzazione di impianti per la lavorazione delle produzioni ortofrutticole <1.000.000 euro.	realizzazione di impianti per la lavorazione delle produzioni ortofrutticole >1.000.000 euro.
Azioni di formazione e consulenza	Attività/azioni di formazione inerenti l'ambiente, la tracciabilità e la qualità dei prodotti compresi i residui di pesticidi.	Attività/azioni di formazione inerenti la produzione biologica, integrata o lotta integrata.
Ricerca e produzione sperimentale	Spese legate agli obiettivi specifici dell'OP/AOP.	Spese previste dalla misura 10.2.1 conservazione delle risorse genetiche autoctone e della tutela della biodiversità.
Promozione e comunicazione	Si finanziano azioni volte alla promozione e comunicazione per i marchi commerciali. Le stesse azioni di promozione e comunicazione per i marchi commerciali sono finanziabili, sempre nell'ambito dell'OCM ortofrutta, in relazione alla prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33 (1), lett. f) del reg. (UE) n. 1308/2013.	Si finanziano azioni volte alla sensibilizzazione del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti di qualità.
Ambiente	Le OP/AOP possono finanziare con i propri programmi operativi solo le azioni ambientali diverse da quelle previste dal PSR. Nel caso in cui, invece, l'azienda socio di OP/AOP ricade in un territorio diverso dalla Regione Campania in relazione al quale il PSR di riferimento non ha attivato la misura ambientale di cui si richiede il finanziamento la stessa può essere finanziata dal programma operativo. In tal caso i livelli di remunerazione degli impegni assunti devono essere coerenti con quanto già approvato con il PSR Campania o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili.	

Criterio di complementarietà e demarcazione

Investimenti - la demarcazione tra l'impiego del FEAGA e del FEASR da parte delle OP/AOP e dei loro soci è data dalla dimensione economica dell'investimento che si va a realizzare.

Ricerca e produzione sperimentale - l'esclusione del doppio finanziamento è assicurata dalle procedure di gestione e controllo implementate dalla Regione.

Promozione e comunicazione - coerenza e la non sovrapposizione degli interventi, realizzati con il PSR e con i programmi operativi delle OCM ortofrutta, è garantita sia in fase istruttoria sia in fase di controllo ex-post, in funzione delle informazioni di cui dispone l'Amministrazione regionale (O.P. riconosciute, elenco soci, Programmi Operativi approvati) e delle verifiche incrociate previste per gli interventi conclusi.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C5: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Emilia-Romagna

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti in immobilizzazioni materiali	Aziende agricole che aderiscono ad OP/AOP.	Aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP per tutte le tipologie di intervento.
	Aziende agricole fungicole socie OP per investimenti < a 300.000 euro, indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.	Aziende agricole fungicole socie di OP/AOP per investimenti > ai 300.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.
	Aziende agricole non fungicole socie di OP/AOP per: <ul style="list-style-type: none"> – Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) < 100.000 euro (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), compresi gli impianti arborei. 	Aziende agricole non fungicole socie di OP/AOP per: <ul style="list-style-type: none"> – Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) > ai 100.000 euro (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei.
	Aziende agricole non fungicole socie di OP/AOP: <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto macchine ed attrezzature solo se specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria < 30.000 euro. 	Aziende agricole non fungicole socie di OP/AOP: <ul style="list-style-type: none"> – Acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) >30.000 euro, ad esclusione delle macchine generiche che verranno finanziate esclusivamente nel PSR.
	Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti < 1Milione.	Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi >1Milione.
		Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento.
		Al fine di favorire i processi di aggregazione, nelle Misure del PSR viene prevista una specifica priorità per le imprese che aderiscono ad OP/AOP o svolgono esse stesse il ruolo di OP/AOP.
Ambiente	Produzione integrata e agricoltura biologica: interventi a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13.	Produzione integrata e agricoltura biologica: interventi per le aziende socie di OP per tutte le colture presenti in azienda.
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Per i soci di OP si finanziano i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13.	Si finanziano servizi che non hanno il medesimo argomento finanziato dall'OCM (M1).

Servizi di consulenza	Per i soci di OP Si finanziano i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13.	Si finanziano attività di consulenza che non hanno il medesimo argomento finanziato dall'OCM (M2).
<p>Criterio di complementarità e demarcazione (intervento investimenti)</p> <p>Per le imprese non socie di OP/AOP o che non svolgono esse stesse il ruolo di OP/AOP il PSR potrà intervenire per tutte le operazioni/interventi individuati nelle singole Misure.</p> <p>La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.</p> <p>Per facilitare tali verifiche sarà realizzato un sistema di codifica univoca degli investimenti. Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.</p>		
<p>Criterio di complementarità e demarcazione (produzione integrata e biologico)</p> <p>L'adesione ai tipi di operazione del presente PSR sopracitate da parte della azienda comporta l'impegno, per l'intero quinquennio, dell'intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.</p> <p>Ulteriori superfici di colture OCM, potranno essere in seguito ammesse all'aiuto per il restante periodo del quinquennio entro il limite massimo previsto del 25% di incremento sulla superficie impegnata nella domanda di sostegno.</p> <p>L'impegno riguarderà sempre l'intera superficie delle colture individuate.</p> <p>Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.</p> <p>Le OP del settore ortofrutticolo all'interno del proprio programma operativo individuano annualmente le aziende e, per ciascuna azienda, le colture finanziabili per l'applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica. Di conseguenza sono finanziabili con il PSR le rimanenti colture. Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg 1305/13.</p> <p>In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell'ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l'incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.</p> <p>Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg 1305/13. Queste norme di demarcazione si applicano anche alle aziende che proseguono gli impegni relativi all'Azione 1 (Agricoltura integrata) della Misura 214 del PSR 2007-2013.</p> <p>Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.06 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1308/13- OCM ortofrutta).</p>		

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C6: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Friuli Venezia Giulia

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	Investimenti ≤ 50.000 euro destinati ad agricoltori, associazioni di agricoltori finalizzati alla produzione.	Investimenti > 50.000 euro destinati ad agricoltori, associazioni di agricoltori finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (op. 4.1.1)
	Investimenti ≤ 250.000 euro destinati alle imprese agroindustriali per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.	Investimenti > 250.000 euro destinati alle imprese agroindustriali per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.

Formazione e informazione	Azioni di formazione e informazione previste dai PO.	Azioni di formazioni differenti da quelle previste dai PO
Consulenza		Tematiche e attività che non rientrano nell'ambito dei servizi finanziati con OCM.
Ricerca e produzione sperimentale		finanziati progetti di ricerca e produzione sperimentale realizzati da GO del PEI su argomenti diversi da quelli trattati dall'OCM.
Promozione e regimi qualità	Promozione dei prodotti freschi o trasformati, di qualità (art. 33 OCM)	Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari qualora non prevista dai PO (MIS 3.1); Sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno.

Criterio di complementarietà e demarcazione (investimenti materiali e immateriali)

In corso l'implementazione di una specifica procedura di gestione e controllo attraverso l'incrocio del CUA. Nel frattempo la demarcazione sarà garantita attraverso l'individuazione di una soglia finanziaria di demarcazione per le imprese associate ad una OP del comparto. Le verifiche dei progetti relativi ai PO delle OP e al PSR sono demandate agli Uffici attuatori del PSR.

Gli Uffici attuatori svolgeranno verifiche anche per evitare il doppio finanziamento per gli altri interventi che potrebbero generare sovrapposizioni

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C7: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Lazio

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali		<p>Investimenti collettivi che interessano più aziende agricole aderenti alle OP ma che non possiedono i requisiti minimi per l'accesso al regime attivato con la misura 4.</p> <p>Aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP per tutte le tipologie di intervento.</p> <p>Aziende agricole socie di OP totale investimento > 25.000 e elevabile fino a 50.000 solo per tipologia di spesa impianto di colture arboree.</p> <p>Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono a OP e che non svolgono esse stesse il ruolo di OP.</p> <p>Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP o che svolgono esse stesse ruolo di OP interventi >300.000 euro. Tale intervento va ricondotto alla "Unità funzionale" dell'intervento (es.: nel caso di acquisto di 10 macchine con medesime caratteristiche per un costo di 50.000 euro/macchina, va considerato per la verifica del rispetto della soglia finanziaria, l'importo unitario e non il costo complessivo dell'intervento).</p>
Formazione e consulenza	Tematiche afferenti al settore.	Altre tematiche non OCM.

Sistemi di qualità	Certificazione di qualità delle OP esclusivamente a carico dei Programmi Operativi.	Finanzierà le azioni a favore degli imprenditori agricoli (misura 3).
Ambiente	Impegni diversi da quelli previsti dalle relative misure del PSR.	Misure agro climatico ambientali: finanziate con PSR.

Criterio di complementarità e demarcazione (investimenti materiali e immateriali)

Il controllo verterà a livello di singolo beneficiario (identificato tramite il Codice Unico delle Aziende Agricole -CUAA) e sarà implementato attraverso la creazione di un sistema unico informativo a livello nazionale che consenta il controllo incrociato dei CUAA e garantisca la demarcazione/complementarità tra gli interventi finanziati con il PSR (M1, M2, M3, M4, M7, M9, M10, M11, M16) oppure con i Programmi operativi delle OP.

Poiché entrambi gli strumenti (OCM ortofrutta e PSR), sono gestiti dall'organismo pagatore AGEA, si prevede la creazione di un controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi per la verifica di una eventuale presentazione sulle due linee d'intervento, o tramite la definizione di un unico sistema informativo PSR-OCM, ovvero mediante interscambio dati tra i due sistemi gestionali, al fine di evitare che lo stesso beneficiario possa percepire, per lo stesso investimento, un doppio finanziamento. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C8: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Liguria

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	Investimenti sostenuti direttamente dalle OP.	Singoli associati OP: Tipi di investimento per i quali il programma operativo dell'OP di appartenenza non prevede il sostegno.
		Investimenti > 100.000 euro per la misura 4.1 e > 250.000 euro per la misura 4.2.
		Investimenti sostenuti da aziende non aderenti alle OP.

Criterio di complementarità e demarcazione

In Liguria non vi sono organizzazioni di produttori, le singole aziende liguri aderiscono ad organizzazioni di produttori con sede in altre regioni. Data la situazione, non è praticamente possibile operare nel concreto per mettere in atto i principi di complementarità previsti dalla regolamentazione europea: l'approvazione dei programmi delle OP ortofrutticole è infatti completamente fuori dal controllo dell'Autorità di gestione del PSR Liguria.

In corso la definizione di un - codifica unica degli interventi - che consentirà un controllo a livello di singola domanda di sostegno.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C9: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Lombardia

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	Investimenti < 50.000 euro destinati ad agricoltori, associazioni di agricoltori finalizzati alla produzione.	Investimenti > 50.000 euro destinati ad agricoltori, associazioni di agricoltori finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.
	Investimenti < 400.00 euro destinati alle imprese agroindustriali per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.	investimenti > 400.000 euro destinati alle imprese agroindustriali per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.
Ambiente	Intervento produzione integrata sarà finanziato per le imprese che aderiscono ad una OP che ha attivato nel proprio programma operativo il corrispondente intervento PSR	Intervento produzione integrata sarà finanziato: <ul style="list-style-type: none"> • Non aderiscono ad una OP; • Aderiscono ad una OP ma che non hanno attivato nel loro PO il medesimo intervento PSR. Finanziamento delle misure agro climatico

		ambientali ed agricoltura biologica.
Formazione e Informazione	Finanzia interventi sia per le OP che per le aziende aderenti alle OP.	finanzia attività di informazione e formazione inerenti l'agricoltura biologica.
Consulenza	Finanzia servizi di consulenza tecnica che non rientrano nel PSR.	
Sistemi di qualità	Promozione dei sistemi di qualità alimentare.	Interventi di sostegno alla prima adesione ai regimi di qualità.
Criterio di complementarità e demarcazione (investimenti materiali e immateriali)		
In corso di attivazione un sistema informatico di incrocio dei CUA.		
Nel frattempo la complementarità e coerenza sarà garantita attraverso l'individuazione di una soglia finanziaria di demarcazione per le imprese associate ad una Op del comparto		
Organismi delegati: devono verificare che un'impresa non abbia presentato la stessa domanda di intervento nell'ambito dei PO e delle misure del PSR (non duplicazione degli interventi).		

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C10: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Marche

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali		Aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP per tutte le tipologie di intervento.
	Aziende agricole socie di OP totale investimento < 160.000 euro.	Aziende agricole socie di OP totale investimento > 160.000 euro.
		Imprese trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento.
	Imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti ad OP/AOP e che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale < 450.000 euro.	imprese trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale > 450.000 euro.
Prevenzione e gestione delle crisi	Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.	
Formazione e Informazione	Azioni inerenti le misure/azioni della Strategia Nazionale.	
Assicurazione del raccolto	Polizze relative alle perdite commerciali dell'OP.	Polizze relative all'art.37.
Promozione e comunicazione	Promozione e comunicazione relativa a marchi OCM.	Azioni che non promuovono i singoli marchi commerciali.
Ambiente	Investimenti nell'ambito delle misure ambientali.	Agricoltura biologica e produzione integrata.
	Azioni che non sono state previste nel PSR o per impegni diversi da quelli previsti nel PSR.	
Ricerca e produzione sperimentale	Investimenti nella ricerca e per la produzione sperimentale <300.000 euro.	Investimenti nella ricerca e per la produzione sperimentale > 300.000 euro misure 16.1 e 16.2

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C11: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Molise

Ambito di intervento	OCM	FEASR
Non sono stati rilevati		
<p>Criterio di complementarietà e demarcazione OCM e PSR gestiti direttamente dall'AGEA: è in essere il controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi: i soggetti beneficiari di interventi delle misure previste nell'OCM sono esclusi, per gli stessi interventi, dai benefici previsti nelle misure del presente PSR. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.</p>		

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C12: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Piemonte

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	Soggetti non aderenti ad OP/AOP: nessun tipo di intervento.	<p>Aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP:</p> <p><i>Settore corilicolo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Tutte le tipologie di intervento; – Impianti arborei ammissibili solo nelle aree rurali intermedie C <p><i>Altri settori ortofrutticoli:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei
	<p>Aziende agricole che aderiscono ad OP/AOP:</p> <p><i>Settore corilicolo:</i> Investimenti < 5.000 euro. Gli investimenti per gli impianti arborei sono ammissibili nelle aree classificate B) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata e C) Aree rurali intermedie.</p> <p><i>Altri settori ortofrutticoli</i> Investimenti pluriennali specifici per il settore frutta e ortaggi < 20.000 euro;</p> <p>Acquisto di macchine ed attrezzature specifiche ed innovative per il settore frutta e ortaggi < 20.000 euro;</p> <p>Impianti arborei senza limite di importo;</p> <p>Acquisto di bins senza limite di importo.</p>	<p>Aziende agricole che aderiscono ad OP/AOP</p> <p><i>Settore corilicolo:</i> Investimenti > 5.000 euro. Gli investimenti per gli impianti arborei sono ammissibili solo per le Aree rurali intermedie C.</p> <p><i>Altri settori ortofrutticoli</i> investimenti pluriennali specifici per il settore frutta e ortaggi > 20.000 euro con esclusione degli impianti arborei;</p> <p>Acquisto di macchine ed attrezzature specifiche ed innovative per il settore frutta e ortaggi > 20.000 euro.</p>

		Imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento, secondo i limiti di spesa fissati nei bandi;
	Imprese trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti < 300.000 euro.	Imprese trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti > 300.000 euro.
Trasferimento di conoscenze e informazioni	Azioni formative inerenti le norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione degli stessi destinate esclusivamente ai soci di OP.	
Servizi di consulenza	Servizi di consulenza inerenti esclusivamente le norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione degli stessi destinate esclusivamente ai soci di OP.	
Ambiente	Produzione integrata: aziende socie di OP per tutte le colture presenti in azienda, comprese quelle ortofrutticole previste nell'allegato I parte IX del Reg. (UE) 1308/13.	Produzione integrata: aziende socie di OP per acquisto di mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale e per l'applicazione tecnica. Op. 10.1.6 biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà autoctone a rischio di erosione genetica.
Sistemi di qualità e promozione	Finanzia coloro che sono già all'interno del sistema qualità.	Finanzia le operazioni per i nuovi aderenti (ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 1308/2013) le operazioni sono finanziate esclusivamente dal PSR.
Promozione e comunicazione	Finanzia le operazioni relative alla promozione di marchi commerciali dell'OP.	Finanzia le azioni di promozione dei regimi di qualità dei prodotti.

Criterio di complementarità e demarcazione

Intervento investimenti: La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C13: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Puglia

Ambito di intervento	OCM	FEASR
Investimenti materiali e immateriali		Imprese agricole che non aderiscono ad OP/AOP, per tutte le tipologie di intervento.
		Imprese agricole che aderiscono ad OP/AOP senza PO approvato, per tutte le tipologie di intervento.
		Imprese agricole singole che aderiscono ad OP/AOP con un PO approvato per un importo di investimento > 70.000 euro.
		Imprese cooperative di trasformazione che aderiscono ad OP/AOP con un PO approvato per un importo di investimento > 200.000

		euro.
		OP/AOP, senza un PO approvato, per tutte le tipologie di intervento.
		OP/AOP, con PO approvato per un importo di investimento > 500.000 euro.
Trasferimento di conoscenze e informazioni		a. Imprese agricole socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche con esclusione dell'ortofrutta; b. Imprese agricole non socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche.
Servizi di consulenza		
Ambiente		M10 e M11 del PSR
Criterio di complementarietà e demarcazione		
Nell'introduzione del Cap. 14 la regione specifica che sta mettendo a punto, anche per coerenza con l'Accordo di Partenariato, una specifica procedura di gestione e controllo tramite i CUAA, che verrà incrociato al momento della domanda di aiuto con gli archivi della base sociale delle OP/AOP .		

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C14: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Sardegna

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	a) Se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi eccetto per gli investimenti superiori ai 200.000 euro; b) Se realizzati dai singoli soci, gli investimenti sono finanziati con il programma operativo, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo, eccetto per gli investimenti superiori a 20.000 euro per i beni mobili e 30.000 euro per gli impianti di frutteti; c) Se realizzati da persone giuridiche associate alle OP, gli investimenti sono finanziati con il programma operativo eccetto per gli investimenti superiori a 100.000 euro.	
Ambiente	Agricoltura biologica, produzione integrata e altre azioni ambientali: solo se le azioni non sono previste dal PSR.	
Ricerca e produzione sperimentale	Finanziabili con entrambe i regimi, a condizione che sia attivo il controllo "no double funding".	
Azioni di formazione e azioni e servizi di consulenza	Finanziabili nell'ambito dell'OCM.	
Promozione e comunicazione	Finanziabile nell'ambito dell'OCM.	
Assicurazione del raccolto	Solo polizze relative alle perdite commerciali dell'OP..	Art. 37

Criterio di complementarità e demarcazione

Fino all'entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione, definite anche in base di quanto indicato in tabella.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C15: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Sicilia

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le tipologie di intervento per progetti fino ad un volume massimo di spesa di 30.000 euro. 	Il PSR finanzia investimenti finalizzati al miglioramento della competitività del settore agricolo (M4.1), all'organizzazione della filiera agroalimentare (M4.2) e ad incentivare l'uso efficiente delle risorse naturali e del paesaggio (M4.1).
	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi riguardanti le fasi del ciclo di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per progetti con un volume massimo di spesa fino a 800.000 euro; - Interventi irrigui per progetti aventi un volume di spesa massima fino a 30.000 euro. 	

Criterio di complementarità e demarcazione

In questa prima fase la demarcazione sugli investimenti realizzati direttamente dalle OP/AOP è individuata in termini di soglia finanziaria. Per gli investimenti effettuati dai singoli soci, già in fase di presentazione delle domande, le OP/AOP canalizzeranno le domande verso il PSR o l'OCM in base alla verifica su complementarità e coerenza.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C16: Complementarità OCM ortofrutta-PSR Toscana

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	Investimenti sostenuti da OP con un PO approvato.	
	Investimenti realizzati dai soci diretti o indiretti delle OP con PO ≤ a 50.000 euro per la sott. 4.1 e misura 5 oppure ≤ 200.00 euro per la sott. 4.2 compresi investimenti in manichette e materiali di irrigazione.	Investimenti realizzati dai soci diretti o indiretti delle OP con PO > a 50.000 euro per la sott. 4.1 e misura 5 oppure > 200.00 euro per la sott. 4.2.
		Soggetti non associati alle OP o da soci diretti o indiretti delle OP senza PO approvato per tutte le tipologie di spesa.
Formazione, informazione e consulenza	Soci diretti o indiretti delle OP con PO approvato su materie attinenti il settore ortofrutticolo.	Soci delle OP per tutte le materie escluse ortofrutta.
Ambiente	Si finanziano interventi differenti da quelli previsti per le misure 10 e 11 del PSR.	Misure 10 e 11.
Innovazione	Attività di collaudo e trasferimento dell'innovazione sono a carico dei PO delle OP.	

Criteriono di complementarità e demarcazione

La complementarità fra i sostegni previsti nelle varie OCM e il PSR deve tenere conto del fatto che i documenti attuativi relativi all'applicazione dell'OCM sono ancora in fase di definizione.

Coerentemente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, per i regimi di aiuto agli investimenti in alcuni settori compresi in OCM la duplicazione dei finanziamenti sarà evitata attraverso la realizzazione della piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento. Fino alla completa realizzazione del suddetto sistema di scambio dati saranno applicate tra i regimi di aiuto dello Sviluppo Rurale e dell'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007/2013.

Il richiedente, in sede di domanda sul PSR, dovrà dichiarare di non chiedere, per lo stesso investimento, altri finanziamenti. L'Organizzazione di Produttori (OP) è tenuta a dichiarare che non ha beneficiato o non beneficerà di altri finanziamenti unionali per le azioni o misure previste dai regolamenti di attuazione delle OCM ortofrutta (art. 61 Reg. UE n. 543/2011) e olio (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014).

In linea generale la verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C17: Complementarità OCM ortofrutta-PSR P.A Trento

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	Investimenti che prevedono un costo totale < 1 Milione di euro.	investimenti che prevedono un costo totale > 1 Milione di euro.
		Riconversione tecnologica di strutture esistenti per la frigoconservazione.
		Acquisto e realizzazione di nuove strutture per la frigoconservazione. Per quanto riguarda l'acquisto si precisa che deve limitarsi al 15% della spesa totale ammissibile dell'intervento. Tale acquisto deve comportare un risparmio di suolo agricolo con riflessi positivi a livello ambientale e deve essere inoltre collegato ad una trasformazione sostanziale finalizzata a migliorare la struttura.
		Acquisto di terreni nei limiti previsti dall'articolo 69 paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
		Realizzazione ed il potenziamento di punti vendita aziendali volti alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti di qualità.
	Lotta contro le epizootie e le fitopatie.	

Criteriono di complementarità e demarcazione

Per tutte le Misure all'interno del PSR relative al settore ortofrutticolo e per le quali sussiste il rischio di un potenziale doppio finanziamento, si farà riferimento alla linea di demarcazione indicata dal piano nazionale di sostegno. Per impostare le azioni di sostegno, in funzione di una precisa demarcazione che eviti il rischio di sovrapposizione di aiuti, ma che permetta al contempo una complementarità degli interventi, la demarcazione si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento e sulla tipologia di intervento. Nello specifico, il PSR interverrà a sostegno di investimenti che prevedono un costo totale superiore a 1 Milione di Euro compreso l'acquisto dei bins.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella C18: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Umbria

Ambito di intervento	OCM	PSR
Investimenti materiali e immateriali	<ul style="list-style-type: none"> – Se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi. Sono individuati eventuali eccezioni sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari; – Se realizzati dai singoli soci, in fase di presentazione della domanda, l'OP/AOP verifica/certifica la coerenza dell'investimento rispetto al Programma operativo e canalizza la domanda verso il circuito PSR o OCM. 	
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> – OP/AOP possono inserire le azioni ambientali, inclusa l'agricoltura biologica e la produzione integrata, nei propri programmi operativi a condizione che le corrispondenti misure/azioni del PSR non siano state attivate sul territorio in cui ricade l'azienda interessata. 	

Criterio di complementarietà e demarcazione

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione del sostegno e preliminarmente alla liquidazione dello stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP. Si rileva come questo sistema assicuri una minore frammentarietà dell'impatto delle misure della Strategia attraverso il riconoscimento del ruolo alle AOP e l'innalzamento della soglia di rappresentatività delle OP.

Per quanto riguarda la Cabina di regia, nell'ambito dell'OCM per il settore ortofrutticolo promuove inoltre azioni di sistema a supporto del sistema Regioni/AOP/OP es. audit nazionale presso le regioni/PA per verificare le modalità di applicazione della Strategia (in particolare regole di complementarietà e coerenza).

A livello di domanda di aiuto l'Organismo Pagatore, attraverso il proprio sistema informativo, verifica che non ci siano domande di aiuto per lo stesso investimento, sia nel PSR che nei Programmi Operativi inerenti il settore ortofrutticolo, sia a livello di Organizzazione di produttori che di singolo membro associato.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Tabella: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR P.A Valle d'Aosta

Per la regione non sono state reperite informazioni di dettaglio poiché non vi sono Op operanti. Nel PSR, capitolo 14, si specifica *"Sono circa 200 le aziende di frutticoltori che aderiscono ad Op extra regionali (una piemontese e una calabrese) sebbene l'unico intervento effettuato dalla Op piemontese riguarda il rimborso di alcune spese di gestione della Cooperativa frutticola Cofruits. Non si sono pertanto riscontrate delle sovrapposizioni evidenti tra l'OCM e il PSR né nella misura M01-formazione, M04 Investimenti aziendali, M10 Premi per l'adesione alle misure agroambientali, M11 adesione alla misura dell'agricoltura biologica. Qualora in Valle d'Aosta venissero create delle organizzazioni di produttori si procederebbe a stabilire regole chiare onde evitare il doppio finanziamento."*

Tabella C19: Complementarietà OCM ortofrutta-PSR Veneto

Ambito di intervento	OCM	PSR
	Il capitolo 14 dei PSR non fornisce indicazioni di dettaglio.	

Criterio di complementarietà e demarcazione

Occorre assicurare la controllabilità della complementarietà degli interventi nazionali previsti dall'OCM ortofrutta con quelli di matrice regionale (PSR).

Poiché entrambi gli strumenti sono gestiti dall'organismo pagatore regionale si prevede la creazione di un controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi; come previsto dall'Accordo di partenariato fino alla completa realizzazione del suddetto sistema vengono applicate tra il PSR e l'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007- 2013.

In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale